Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 — ROMA — Sabato 12 Gennaio — NUMERO 10

DIREZIONE
in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga, nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35****.*
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Biblioteca della Camera dei Deputati, provvedendo direttamente in principio di ogni anno agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc. ritiene come omaggio tutte le altre pubblicazioni che le sono dirette.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 9 dicembre 1894:

Ad ufficiale:

Paglia cav. Giovanni, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto del 13 dicembre 1894:

A commendatore:

Fortunati Enrico, ispettore generale nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **579** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione 6 novembre 1894, con la quale il Consiglio comunale di Comelico Inferiore, in provincia di Belluno, domanda il cambiamento della denominazione attuale del comune stesso in quella di « Santo Stefano di Cadore »;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla denominazione del comune di Comelico Inferiore

in provincia di Belluno, è sostituita quella di « Santo Stefano di Cadore. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1894.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.

Relazione a S. M. il Re *di S. E. il Ministro del Tesoro, in udienza del 27 dicembre 1894, sul prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.*

SIRE,

Il terremoto che nella notte dal 16 al 17 ultimo scorso colpì alcuni paesi dell'estrema penisola e della Sicilia, recò pure gravi danni all'edifizio in cui ha sede la R. Università di Messina, rendendo indispensabili urgentissime ed importanti riparazioni, per iniziare le quali occorre potere immediatamente disporre di una adeguata assegnazione.

Non essendovi però in bilancio un apposito stanziamento, mentre è necessario por mano, senza indugio, ai lavori più urgenti e indispensabili, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ha deliberato di autorizzare un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 15,000, da inscriversi ad un nuovo capitolo del bilancio del Ministero della istruzione pubblica per il corrente esercizio, col n. 117 *bis* e con la denominazione: « Università di Messina - Lavori di riparazione in seguito ai danni cagionati dal terremoto del novembre 1894 ».

In conseguenza di questa deliberazione mi onoro di sottoporre alla approvazione della M. V. il seguente decreto.

Il Numero **582** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1894, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 883,779 rimane disponibile la somma di L. 116,221.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le *spese impreviste* inscritto al capitolo n. 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di lire quindicimila (L. 15,000), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 117 *bis* e colla denominazione « Università di Messina, Lavori di riparazione in seguito ai danni cagionati dal terremoto del novembre 1894 » nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.

Relazione *di S. E. il Ministro del Tesoro a* **S. M. il Re,** *in udienza del 30 dicembre 1894, sul prelevamento di L. 1200 dal fondo di riserva per le spese impreviste.*

SIRE,

Durante la costruzione di una caserma per la guardia di finanza a Torre Cavallo, in provincia di Lecce, fu dal locale Ufficio tecnico di finanza riconosciuta la necessità di modificare il primitivo progetto dell'edifizio, affine di introdurvi alcune varianti indispensabili per la buona riuscita dell'opera per effetto delle quali risultò insufficiente il fondo di L. 7,000 all'uopo stanziato al capitolo 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1893-94.

Occorrendo ora provvedere d'urgenza al pagamento dell'inoltrata eccedenza di impegno, ascendente a L. 1,200, il Consiglio dei Ministri deliberò di valersi della facoltà concessagli dallo art. 38 della legge sulla contabilità generale, per procedere ad un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della suindicata somma di L. 1,200, da inscriversi ad un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il corrente esercizio col n. 173 *ter* e con la denominazione « Saldo della eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 165, costruzione di una caserma per le guardie di finanza a Torre Cavallo in provincia di Lecce del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1893-94 ».

In seguito a questa deliberazione, mi onoro di sottoporre all'approvazione di V. M. il seguente decreto.

Il Numero **583** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1894-95, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 898,779, rimane disponibile la somma di L. 101,221;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1894-95, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire milleduecento (L. 1200), da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 173 *ter* e con la denominazione « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 165. Costruzione di una Caserma per la guardia di finanza a Torre Cavallo, in provincia di Lecce, del bilancio del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1893 94 », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per il corrente esercizio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1894.

UMBERTO.

SIDNEY SONNINO.

Visto, *Il Guardasigilli* : V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 4 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto :

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e dei tabacchi;

Veduta la legge 6 agosto 1891, n. 483;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi, approvato con R. decreto 14 luglio 1887, n. 4809, serie 3ª, è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze.

Art. 2.

È abrogata qualunque disposizione non conforme a quelle dell'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1895.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi

TITOLO I.

Importazione, transito, esportazione e deposito

CAPITOLO I.

Importazione

Art. 1.

Divieto d'importazione dei sali per uso privato.

A termini dell'art. 1 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, e dell'art. 13 della legge 6 luglio 1883, num. 1445, è riservata allo Stato la importazione nel Regno del sale comune (cloruro di sodio) e di ogni miscela di sali solubili nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15.2 e il sodio di 9.8 per cento.

Art. 2.

Porti aperti all'importazione.

Tranne i casi di forza maggiore, i bastimenti carichi in tutto, od in parte, di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero, potranno approdare per fare operazioni di commercio nei soli porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno Messina, Napoli, Palermo, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani e Venezia.

I bastimenti carichi in tutto, od in parte, di sale non potranno approdare in alcun porto, se non nei casi di forza maggiore o in quelli previsti dal seguente capitolo quarto per le operazioni di transito.

I bastimenti con carichi di sale e di tabacchi per conto dello Stato non potranno approdare che nei porti indicati dall'Amministrazione.

Art. 3.

Giustificazione d'approdo per forza maggiore.

I casi di forza maggiore dovranno essere legalmente giustificati presso le competenti autorità.

Art. 4.

Presentazione dell'atto comprovante la forza maggiore.

I capitani di bastimenti saranno tenuti a presentare alle dogane, insieme al manifesto prescritto dall'art. 7 della legge sulle privative, una copia autentica dell'atto comprovante la forza maggiore.

Se le deposizioni giudiziarie non potessero essere fatte prima del termine di quattro ore, prefisso per la presentazione del manifesto alla dogana, i capitani dovranno dichiararlo sul manifesto, ed adempiere alla mancata formalità nel termine che verrà stabilito dal capo della dogana.

Art. 5.

Permanenza nei porti non autorizzati per gli approdi.

Ai bastimenti carichi di sale o di tabacco, che entrassero in porti non autorizzati per gli approdi, è vietato di fare operazioni di carico e scarico.

Durante la loro permanenza in porto saranno vigilati dalle guardie, tenute a bordo a spese del capitano.

Art. 6.

Provviste di bordo e cautele per esse.

Sono eccettuati da queste disposizioni i bastimenti che avessero sale o tabacco per la piccola provvista di bordo, proporzionatamente al bisogno dell'equipaggio, o all'uso personale dei viaggiatori.

Nel manifesto le provviste di bordo saranno indicate separatamente dalle merci e dai generi di privativa che compongono il carico, e verranno specificate in qualità e quantità a peso netto e reale.

I manifesti che non contenessero la particolareggiata nota delle qualità e quantità dei generi di privativa costituenti la provvista di bordo saranno respinti.

Gli agenti doganali, visitando il bastimento, verificheranno le qualità e quantità delle provviste di bordo, e constatatane la perfetta

corrispondenza colle indicazioni del manifesto, le suggelleranno chiudendole in luogo sicuro del bastimento, per riconsegnarle solo all'atto della partenza.

Se tale cautela non si credesse sufficiente, le dette provviste di bordo saranno depositate in dogana, senza alcun diritto di magazzinaggio.

Art. 7.

Partenza dai porti dopo l'approdo non autorizzato.

I capitani che entrassero in porti, non aperti ai legni con carico di generi di privativa, non potranno ripartire per altro porto dello Stato prima di aver ottenuto dalla dogana la bolletta di cauzione pei generi di privativa che hanno a bordo. La bolletta a cauzione potrà essere rilasciata in base al peso risultante dalla polizza di carico, piombando il boccaporto del bastimento. Se il capitano si rifiutasse di prestare la cauzione il bastimento sarà respinto all'estero.

Se l'approdo avvenisse per forza maggiore, pei bastimenti di portata superiore a 50 tonnellate basterà il lascia passare, in luogo della bolletta di cauzione.

CAPITOLO II.

Sbarco

—

Art. 8.

Assistenza allo sbarco ed al trasbordo.

Lo sbarco del sale e del tabacco si farà con permesso della dogana, e con la continua assistenza degli agenti doganali, i quali, terminato lo sbarco, si accerteranno se a bordo del bastimento esistono altri generi di privativa, e ne faranno speciale annotazione sul manifesto presentato alla dogana.

Le stesse formalità dovranno essere osservate pel trasbordo.

Art. 9.

Differenze del carico.

Se in confronto del manifesto fosse trovata qualche differenza in più od in meno nel numero dei colli di tabacco, che formano il carico, o nel sale una differenza in più o in meno maggiore del 2 0[0 ne sarà fatto processo verbale dagli agenti delle gabelle, e vi uniranno, in copia autentica, tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le circostanze tutte di tempo e di luogo.

Art. 10.

Prove delle sofferte avarie.

Quando sia accertato che la deficienza dipende da forza maggiore, o da avarie sofferte nel viaggio, il capo dell'ufficio potrà sospendere la compilazione del processo verbale.

In tal caso i capitani presenteranno, oltre alle carte comprovanti la sofferta avaria, o l'avvenuto getto del sale in mare, anche la copia autentica della deposizione fatta al Giudice competente prima di cominciare lo sbarco.

Le Intendenze, alle quali gli uffici dipendenti comunicheranno le prove della predetta mancanza, potranno, nulla ostando, autorizzare lo scarico sul relativo registro, e nei casi dubbi provocheranno le disposizioni del Ministero

CAPITOLO III.

Sdoganamento dei tabacchi per uso personale

—

Art. 11.

Limite per la quantità dei tabacchi da importarsi per uso personale.

L'importazione dei tabacchi fabbricati, permessa per solo uso personale, si concede per le quantità stabilite dalla tariffa doganale, sotto le condizioni ivi espresse.

Le bollette di entrate saranno emesse a favore di chi ne fece richiesta.

Nella bolletta saranno indicati il luogo di destinazione, il tempo, e lo stradale per giungervi.

È ammessa la spedizione dei tabacchi fabbricati ad uso personale da una ad altra dogana aperta al deposito in diretta custodia.

Tale spedizione sarà autorizzata direttamente dalla dogana, senza che occorra il permesso dall'autorità superiore; dovrà però essere accompagnata da bolletta a cauzione, sopra dichiarazione, e senz'one di visita.

CAPITOLO IV.

Transito

—

Art. 12.

Autorizzazione pel transito.

Per il transito dei tabacchi occorre il permesso dell'Int di finanza della provincia, ove trovasi la dogana autorizzat quale si immettono.

Le sole dogane di 1° ordine e del 2° ordine 1ª classe su tiera di mare e di terra possono ammettere tabacchi in tra loro uscita dalla linea doganale, dopo avere attraversato il t dello Stato, è permessa per le sole dogane di ***Modane***, ***Ven Chiasso***, ***Luino***, ***Ala***, ***Pontebba***, ***Udine***, ***Venezia***, ***Ancona***, ***Bri disi***, ***Napoli***, ***Livorno***, ***Genova***, ***Savona***, ***Catania***, ***Messin lermo***.

Sono altresì autorizzate a permettere l'uscita dei tabacchi sito la dogana di Tirano pei soli tabacchi non lavorati, quel rona pei tabacchi che escono pel Lago Maggiore sui piroscaf

L'uscita dei tabacchi in transito per via di mare sarà p soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 100 tonn

Art. 13.

Transito dei campioni.

Le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine dell e seconda classe possono permettere, mediante cauzione, il tr campioni di tabacchi, e dei tabacchi fabbricati che portano viaggiatori a traverso lo Stato, purchè tanto nell'uno quanto r caso, la quantità non ecceda i quattro chilogrammi.

Lo svincolo di tali transiti si farà da una dogana appartene classi suindicate.

Art. 14.

Transito dei sali.

La concessione del permesso pel transito dei sali a trav Stato è data dal Ministero delle finanze.

Nell'atto di concessione saranno indicati volta per volta i c dina i, detti di strada, avuto riguardo alla distanza ed a la delle vie da percorrere. S'indicheranno parimenti le dogane quali il sale dovrà passare nell'entrata e nell'uscita. In questi sale sarà presentato in sacchi di tela forte, aventi la cucitura terno e fatta in modo da escludere qualsiasi probabilità di est del genere.

Per detti transiti il Ministero può stabilire altre cautele e malità, esigendo la guarentigia d'un deposito per l'osservanz cautele imposte e pel pagamento delle multe che si dovesse fliggere.

Verificandosi abusi, potranno essere rifiutati i permessi e s le spedizioni in corso.

Art. 15.

Garanzie per le bollette di cauzione.

Le garanzie da offrirsi per ottenere le bollette di cauzione p sito dei generi di privativa, o pel passaggio dei tabacchi da gana ad un'altra, saranno ragguagliate sul massimo delle stabilite per le multe dall'art. 24 della legge.

Tali cauzioni saranno date o con somma depositata in con con rendita dello Stato, o con deposito di buoni del tesoro a scadenza, ovvero mediante malleveria di persone che il ric della dogana, sotto la sua responsabilità, riconosca accettabile.

Sono dispensate dall'obbligo di dare cauzione le Società a zate all'esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vap porti dello Stato.

Art. 16.

Visita obbligatoria alle spedizioni in transito e da una dogana ad altra.

Nessuna spedizione di sali e tabacchi in transito o da una d all'altra potrà essere fatta con esenzione di visita, quand'anche sporto si effettuasse col mezzo della strada ferrata.

Per queste spedizioni dovrà presentarsi la dichiarazione scritta secondo il disposto della legge doganale e delle relative istruzioni disciplinari.

Art. 17.

Uscita dei generi di privativa in transito.

L'uscita dei generi di privativa in transito non potrà farsi da una dogana diversa da quella indicata nella bolletta di cauzione.

Nel caso quindi che i generi siano presentati ad altro ufficio, questo li tratterrà in deposito, riferendone subito all'Intendenza per le occorrenti determinazioni.

CAPITOLO V.

Deposito, esportazione, circolazione, cabotaggio

Art. 18.

Ammissione e collocamento dei tabacchi in deposito.

Nei soli porti indicati all'art. 2 si potranno ammettere tabacchi in deposito. Saranno questi collocati in magazzini, sotto la diretta custodia della dogana, tenuti separati dalle altre merci.

Art. 19.

Esportazione di tabacchi nazionali in foglie.

L'esportazione dei tabacchi nazionali in foglia si farà solamente col mezzo delle dogane indicate all'art. 12.

L'uscita di tabacchi per via di mare è permessa soltanto sui bastimenti di una portata maggiore di 100 tonnellate.

Art. 20.

Trasporto di tabacchi esteri.

Il trasporto dei tabacchi che si immettono dall'estero per uso personale deve farsi in cassette o pacchi col sigillo o bollo a piombo della dogana, da conservarsi fino alla destinazione, quando la quantità superi un chilogramma.

In difetto di ciò, non sarà ritenuta valida a legittimare il genere la bolletta emessa a termini dell'art. 11 della legge sulle privative.

Art. 21.

Intestazione e durata della validità della bolletta per tabacchi esteri.

La bolletta comprovante il pagamento dei diritti pei tabacchi esteri, immessi per uso personale, intestata al nome di chi ha fatta la richiesta, deve indicare, quando ne sia il caso, la persona che li trasporta.

Non sarà valida la bolletta intestata ad altro nome, o per la quale fosse scaduto un mese della sua data, pei tabacchi introdotti in quantità non maggiore di cinque ettogrammi, o fossero scaduti sei mesi pei tabacchi introdotti in quantità maggiore.

Art. 22.

Tabacchi e sali nazionali trasportati fra i diversi stabilimenti, uffici ed esercizi delle privative.

I sali ed i tabacchi che si spediscono fra i diversi stabilimenti di produzione, i magazzini di deposito e di vendita e gli spacci all'ingrosso, e dai magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso alle rivendite, dovranno nel loro percorso, essere accompagnati dalla bolletta di spedizione e di vendita, secondo i casi contemplati dalle vigenti disposizioni.

Le bollette stesse terranno le veci di quelle prescritte dagli articoli 13 e 14 della legge sulle privative per coprire il genere nei luoghi di deposito e di vendita, senza limite di prescrizione; ma non potranno servire per iscopo diverso da quello pel quale furono emesse, nè varranno a legittimare i generi che fossero trasportati o tenuti altrove che in detti luoghi.

Art. 23.

Bollette pel trasporto e deposito di sali e tabacchi nazionali.

Pei sali e tabacchi nazionali, aquistati per proprio uso dai privati, in quantità vincolata a documenti, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge sulle privative, sarà data una bolletta di circolazione e di deposito, che accompagnerà il genere fino al luogo di destinazione, e che ne legittimerà il deposito nel luogo stesso.

La bolletta dovrà essere intestata a nome di chi acquista, e deve tenere il genere, e nel caso che la persona che acquistasse e dovesse trasportare il genere fosse diversa da quella che lo dovesse tenere, la bolletta dovrà indicare il nome dell'acquisitore coll'indicazione della persona per la quale è acquistato. Una bolletta intestata ad altro nome potrà servire a giustificazione del trasporto o del deposito del genere

Art. 24.

Formalità nella emissione della bolletta di circolazione e di deposito.

Pei sali e tabacchi venduti direttamente dal Magazziniere di deposito, da quello di vendita e dallo Spacciatore all'ingrosso al pubblico, nei casi determinati dal Ministero delle finanze, sarà rilasciata all'acquirente bolletta di vendita che terrà luogo a tutti gli effetti di quella di circolazione, colle speciali indicazioni, di cui al 2° comma dell'art. 23, a tergo della bolletta stessa. Il Magazziniere, e lo Spacciatore, vi apporrà la sua firma ed il timbro di ufficio.

Pei sali o tabacchi venduti dai rivenditori, la bolletta di circolazione sarà data o dalla dogana o dal Magazziniere di vendita o dallo Spacciatore all'ingrosso più vicini, dietro presentazione del certificato emesso dal rivenditore presso il quale sono stati acquistati i generi. Con decreto ministeriale si potranno autorizzare altri uffici a dare tali bollette.

Prima di consegnare la bolletta sarà accertato, che i generi esistono presso chi ne fa domanda, che sono provenienti dalla Regia dello Stato, e che i sali raffinati ed i tabacchi trovansi involti e custoditi nel modo e nello stato in cui si vendono dall'Amministrazione.

Art 25.

Termine pel trasporto dei sali e tabacchi

Nella bolletta di vendita o di circolazione o di deposito che si consegna in conformità alle precedenti disposizioni pei sali e pei tabacchi nazionali, sarà indicato il luogo di destinazione ed il termine realmente necessario per giungervi, avuto riguardo alle strade da percorrersi ed ai mezzi di trasporto. In detta bolletta si indicherà pei sali pure il termine durante il quale essa varrà per deposito; termine che non potrà mai eccedere i quattro mesi, compreso il tempo fissato pel trasporto.

Art. 26.

Trasporto dei sali e tabacchi nazionali dal luogo di deposito.

Il possessore dei sali e dei tabacchi nazionali, il quale da un luogo volesse trasportarli ad un altro, dovrà farne domanda al prossimo ufficio autorizzato a rilasciare la suddetta bolletta, presentando la bolletta di vendita o di circolazione e di deposito che cuopre i generi.

L'ufficio suddetto, se nulla si oppone, renderà valida la bolletta segnandovi la nuova destinaziane, fissando il termine del trasporto, la qualità del genere, e trattandosi di sali, il termine percui la bolletta sarà valido al successivo deposito.

Mancando sul luogo, od in prossimità, una dogana, un magazzino di vendita, od uno spaccio all'ingrosso l'autorizzazione potrà essere data da un Ispettore, Sotto Ispettore od Ufficiale delle Guardie di finanza.

Il permesso del trasporto sarà negato qualora il termine della validità della bolletta fosse scaduto.

Art. 27.

Trasporto di sale e tabacco suddivisi in diverse partite.

Se una parte dei generi coperti dall'originale bolletta rimane in deposito, ed un'altra parte dev'essere trasportata, occorrerà stabilire sulla bolletta originale le rimanenze del genere, e rilasciare pei generi destinati altrove un'altra bolletta di circolazione con riferimento alla prima.

In caso di successivi trasporti si ripeterà il procedimento indicato in questo e nel precedente articolo.

Art. 28.

Spedizioni di sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Sono sottoposti a bolletta di cauzione i sali che dalla Sicilia e dalla Sardegna si spediscono nelle altre isole e nel continente. All'atto dell'imbarco i sali devono essere pesati, e le relative risultanze riportate sulle bollette a cauzione.

Quando non potesse effettuarsi la materiale pesatura, i sali dovranno essere assicurati nella stiva mediante chiusura e suggellamento dei boccaporti, e di tutte le altre comunicazioni colla stiva.

La cauzione dovrà essere data per il prezzo di vendita, secondo le tariffe, e per le multe.

Le dogane della Sicilia e della Sardegna non potranno rilasciare la bolletta di cauzione senza il permesso del Ministero.

Art. 29.

Cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia.

È soggetto a bolletta di cauzione il trasporto in cabotaggio di tabacchi nazionali in foglia dall'uno all'altro dei porti indicati nell'articolo 2.

Art. 30.

Cabotaggio di tabacchi nazionali lavorati

I tabacchi lavorati, che vanno in cabotaggio fra i vari porti del Regno, dovranno trovarsi nei pacchi con cui vengono messi in vendita dalle manifatture nazionali.

Saranno inoltre detti tabacchi, se acquistati da particolari, accompagnati dalla bolletta di circolazione, che si darà nei modi prescritti dai precedenti articoli, e dal lascia passare che al momento dell'imbarco dovrà riportare il visto imbarcare.

Non hanno bisogno di recapito doganale, anche per mare, i tabacchi nazionali che i viaggiatori trasportano seco in quantità non superiore a due chilogrammi.

Art. 31.

Vietata circolazione dei sali lungo il confine.

Non è permessa la circolazione dei sali con barche lungo il lido del mare e nei laghi e fiumi, che siano in tutto od in parte compresi nella zona di vigilanza doganale, tranne il caso di trasporto per servizio dell'Amministrazione delle privative, o dei magazzini di vendita, spacci all'ingrosso o rivendite. I tali casi il trasporto dovrà essere fatto in sacchi piombati, ed accompagnati da regolari recapiti doganali.

Art. 32.

Piombatura di colli per la spedizione dei tabacchi.

I colli che contengono tabacchi che si spediscono in cabotaggio, o tabacchi esteri o nazionali che si levano dai depositi doganali, o che escono dai porti senza essere stati scaricati, o che furono trasbordati dovranno essere piombati dalle dogane. Questa operazione, pei soli tabacchi spediti in cabotaggio, è eseguita dalle dogane solo quando a ciò non provvidero le manifatture o i magazzini di deposito.

In questi due ultimi casi, sulla domanda del capitano o dello speditore, il piombamento dovrà essere applicato a bordo dei bastimenti, o sopra i singoli colli, o colla chiusura dei boccaporti secondo le circostanze.

Se i tabacchi sono esteri si darà la bolletta di cauzione, qualunque sia la portata del bastimento sul quale sono caricati.

CAPITOLO VI.

Deposito del sale nella Sicilia.

Art. 33.

Permesso per i depositi.

I permessi che gl'Intendenti di finanza daranno, a norma dell'art. 17 della legge, pei depositi di sale nelle zone doganali delle provincie di Siracusa, Catania e Messina e nelle isole che fanno parte di quest'ultima provincia, saranno accordati sopra domanda in carta da bollo ed indicante:

1° Il nome, cognome e domicilio del richiedente;

2° Il luogo ove intende di tenere il deposito;

3° La quantità massima del sale che crede tenere in deposito.

Tali permessi non saranno concessi a chi fosse stato condannato per contrabbando, se non passati cinque anni dopo scontata od estinta la pena.

Sarà negato il permesso quando si tema che il deposito possa servire al contrabbando, o s'intenda stabilirlo presso il lido del mare.

Il permesso che durerà un anno e potrà rinnovarsi, sarà dato in iscritto e conterrà le prescrizioni atte ad impedire le estrazioni furtive.

Decaderà immediatamente dal permesso di deposito chi fosse condannato ad una multa maggiore di lire trecento per contravvenzione alla legge sulle privative.

I locali di deposito avranno una sola porta, e le finestre saranno munite di barre e grate di ferro.

I sali che rinvenissero ammassati, od altrimenti tenuti in luoghi aperti, saranno considerati come depositi clandestini, e saranno considerati tali quelli tenuti in luoghi chiusi, ancorchè muniti di permesso, ogni qualvolta fosse stata fatta nei medesimi qualche nuova apertura, o fossero state tolte le grate o barre di ferro alle finestre.

Art. 34.

Registri del deposito.

Presso l'ufficio doganale, od, in mancanza di questo, presso il più vicino posto di osservazione, sarà tenuto un registro dei permessi e delle quantità di sali accordate pel deposito.

I proprietari dei depositi notificheranno ai detti uffici o posti, tutti i movimenti di entrata e di uscita del sale per le annotazioni sui registri. Nella denuncia d'uscita sarà indicata la destinazione del sale.

Tutte le immissioni del genere nei depositi si faranno in presenza degli agenti doganali, i quali avranno sempre il diritto di verificare lo stato dei depositi, secondo gli ordini ricevuti dai loro Capi rispettivi.

TITOLO II.

Estrazione e depurazione del sale

Art. 35.

Sorgenti e miniere salifere.

Le sorgenti d'acqua salsa o miniere salifere che in qualche terreno venissero scoperte dovranno dal proprietario o dal conduttore del fondo o da chi li rappresenta essere tosto denunciate all'Intendente di finanza, o al Magazziniere delle privative, o alle Guardie di finanza.

L'Intendente di finanza, appena ricevutone l'avviso, direttamente come sopra, oppure dai suddetti agenti, disporrà per la vigilanza delle sorgenti salse o miniere salifere denunciate, e farà procedere, ove occorra, all'otturamento delle polle e dei pozzi d'acqua salsa, od a rendere impossibile l'uso delle acque e l'accesso alle miniere nel modo che crederà più confacente allo scopo.

La spesa delle opere occorrenti andrà a carico di chi avesse omesso di fare la denuncia suddetta, o avesse fatto scavi abusivi, senza pregiudizio delle pene in cui fosse incorso a termini della legge sulle privative.

Art. 36.

Norme per la concessione di attingere acque salse.

È vietato senza permesso dell'Intendente di finanza di attingere acque dalle polle o sorgenti salse. L'Intendente di finanza potrà concedere permessi soltanto quando ne venga fatta domanda da chi provi di averne bisogno per uso terapeutico, e in quella quantità che per tal uso potesse occorrere.

L'estrazione delle terre salifere dalle sorgenti, dalle polle o pozzi di acqua salsa potrà essere permessa per emendamenti di terreni dai Comandanti locali delle Guardie di finanza, quando si tratti di terreni sui quali questi possono esercitare immediata vigilanza.

In caso diverso il permesso dovrà essere accordato dalla Intendenza di finanza, la quale, ove occorra, potrà richiedere all'uopo un certificato del Comizio agrario portante l'indicazione della località ed estensione del terreno da emendare.

I permessi suindicati saranno rilasciati per un tempo limitato, e quando non vi siano motivi di temere che possano essere causa di abusi a danno della finanza.

Non occorrerà alcun permesso per l'estrazione delle sabbie od arene dal mare, destinate ad uso di fabbricazione di case, di manutenzione di strade, di zavorra di bastimenti, di segherie di marmi, di fabbriche di vetri e conterie, di filtrazioni delle cisterne, ed altri simili usi innocui alle privative.

Art. 37.

Lavori in riva al mare.

È vietato di stabilire stagni o fosse sulla riva del mare senza il permesso del Ministero delle finanze, il quale determinerà le cautele da usarsi per impedire la fabbricazione del sale, e ne farà invigilare l'adempimento.

I permessi per tali opere concessi dai Ministeri dei lavori pubblici e della marina non esonerano i richiedenti dall'obbligo di ottenere anche quello del Ministero delle finanze.

Art. 38.

Sali cavati dai nitri.

I sali che i salnitrai ricavano dalle depurazioni dei nitri dovranno essere consegnati all'Amministrazione delle Privative verso il pagamento del prezzo corrispondente.

Questo prezzo sarà fissato ogni anno dal Ministero delle finanze entro un limite massimo per quintale.

Le Intendenze nella cui provincia esistono le raffinerie di nitro stabiliranno il prezzo da corrispondersi per ciascuna partita, secondo la bontà del genere e purchè sia riconosciuto servibile.

Quando detto salaccio risultasse inservibile, o per qualsiasi ragione non venisse acquistato dalla Amministrazione delle Privative sarà distrutto coll'assistenza di un impiegato dell'Amministrazione stessa, il quale ne redigerà processo verbale.

La mancata consegna o l'omessa distruzione di tale salaccio, costituirà il caso di produzione illegale del sale e darà luogo alla redazione di processo verbale per contravvenzione alla legge sulle privative.

Art. 39.

Trasformazione e macinazione del sale.

È vietata la macinazione, la trasformazione, l'adulterazione, ed ogni altra manipolazione del sale per farne oggetto di vendita.

TITOLO III.
Vendita

CAPITOLO I.

Vendita sali commestibili e dei tabacchi

Art. 40.

Vendita di sali e tabacchi ai magazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso.

I magazzini di deposito fanno la consegna dei sali o dei tabacchi ai Magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso od ai loro incaricati nelle qualità e quantità da essi richieste e, dietro speciale autorizzazione del Ministero delle finanze, anche a particolari, previo ritiro di una quietanza del corrispondente prezzo pagato al Tesoriere provinciale e per esso a quell'altro contabile dello Stato che fosse all'uopo autorizzato.

I sali ed i tabacchi debbono uscire dal magazzino di deposito accompagnati da una bolletta di vendita, e sotto l'osservanza di tutte le altre norme all'uopo stabilite.

Pei sali e tabacchi venduti direttamente a particolari sarà esatto il prezzo stabilito dalle vigenti tariffe per la vendita al pubblico.

Art. 41.

Vendita presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso.

I magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso, per ogni quantità di genere venduto ai rivenditori del rispettivo circondario, devono dare al rivenditore, al suo incaricato o commissionario all'atto della consegna dei generi stessi regolare bolletta di vendita.

Art. 42.

Conservazione delle bollette.

Le bollette di vendita dei generi levati presso i magazzini o gli spacci saranno dai Rivenditori conservate e presentate ad ogni richiesta delle guardie di finanza.

Art. 43.

Incarico dei Rivenditori.

I Rivenditori sono incaricati della vendita al pubblico dei sali commestibili e dei tabacchi nazionali.

Lo smercio delle spagnolette estere viene autorizzato dal Ministero in tutte quelle località, nelle quali sia giustificato dalla importanza della popolazione.

Nelle città principali ed in quei comuni che avessero una importanza speciale, per straordinario concorso anche temporaneo di forestieri, potrà il Ministero autorizzare una rivendita anche allo smercio dei sigari dell'Avana e dei trinciati esteri.

CAPITOLO II.

Vendita dei sali a prezzi d'eccezione

Art. 44.

Industrie per le quali sono venduti i sali a prezzo d'eccezione.

I Magazzinieri di deposito vendono direttamente i sali a prezzo di eccezione a chi esercita alcuna delle seguenti industrie:

1. Fabbricazione della soda;
2. Riduzione dei minerali;
3. Agraria (concime artificiale);
4. Preparazione delle pelli;
5. Fabbricazione del sapone;
6. Fabbricazione delle candele;
7. Fabbricazione dei vetri e delle stoviglie;
8. Fabbricazione dei prodotti chimici;
9. Tintoria;
10. Incubazione dei bachi da seta;
11. Vini spumanti;
12. Preparazione dei gelati e fabbricazione del ghiaccio.

Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, potranno essere aggiunte altre industrie a quelle sovraindicate.

I Magazzinieri di vendita e gli Spacciatori allo ingrosso vendono il sale a prezzo di eccezione per la salagione dei pesci e per la pastorizia.

Possono però vendere anche i sali destinati alle altre industrie — eccezion fatta per quelle indicate ai numeri 1 e 2 — purchè gli esercenti dei rispettivi distretti preferiscano acquistarli da loro anzichè dai depositi.

In questo caso però, se i sali saranno acquistati da un magazzino di vendita, gli industriali sulle quantità di genere acquistato, dovranno corrispondere ai titolari — a titolo di rimborso di spese — le indennità nella misura normale fissata dall'Amministrazione; ed a titolo di compenso, dovranno loro l'aggio nella proporzione di una volta e tre quarti quello fissato pel sale comune, se acquistano sale refrigerante, e di tre volte se trattasi di sale per le altre industrie.

Pei Magazzinieri di vendita ai quali l'aggio è liquidato coi criteri dalla legge 6 agosto 1891, num. 483 questo compenso sarà determinato sulla misura percentuale dell'aggio liquidato nell'esercizio precedente.

Qualora invece i sali per le accennate industrie siano acquistati dagli spacciatori all'ingrosso il compenso di cui sopra è parola sarà uguale alla indennità convenuta coll'Amministrazione, intendendosi in essa compreso anche il rimborso delle spese.

I Comizii agrarii sono autorizzati a vendere, nel loro distretto, il sale per la pastorizia ai possessori ed agli allevatori del bestiame. Per lo acquisto rivolgono le loro domande al magazzino di deposito, di vendita od allo spaccio all'ingrosso nella cui circoscrizione risiedono. Oltre il prezzo di tariffa possono esigere dagli acquirenti un compenso per le spese che sostengono per tale vendita.

Ove non esiste magazzino di vendita o spaccio all'ingrosso, o comizio agrario, può essere dall'Intendenza autorizzato qualche rivenditore allo smercio del sale pastorizio.

In quest'ultimo caso devono gli acquirenti corrispondere al rivenditore, oltre il prezzo del sale, la indennità fissata in lire 1,50 per ogni quintale, ed un compenso pel trasporto del sale dal magazzino di vendita, o spaccio all'ingrosso, da stabilirsi dall'Intendenza di finanza.

Art. 45.

Prezzo dei sali e spese d'acquisto delle sostanze alteranti.

Tutti i sali a prezzo di eccezione, tranne quelli destinati alla salagione dei pesci, devono essere sofisticati.

Il Ministero determina le qualità e quantità delle sostanze da impiegarsi nella sofisticazione dei sali ed i luoghi nei quali l'operazione deve essere eseguita.

I prezzi di detti sali sono stabiliti dalla tariffa.

È fatta eccezione pei sali destinati all'industrie indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente che sono ceduti ad un prezzo eguale a quello di costo, restando però a carico degli acquirenti le spese per la provvista delle sostanze e per le operazioni necessarie alla sofisticazione. Questo prezzo è determinato dal Ministero delle finanze.

Art. 46.

Formalità per l'acquisto del sale a prezzo d'eccezione.

Le domande per l'acquisto dei sali a prezzo d'eccezione, fatta esclusione del sale per la pastorizia, debbono esser stese su carta bollata ed indicare:

a) Il nome e cognome del richiedente ed il suo domicilio;

b) L'industria che esercita e la sua qualità in detto esercizio, ovvero se trattasi di agraria, l'estensione di terreno che coltiva;

c) La quantità del sale di cui abbisogna.

Le domande saranno corredate da un certificato del Sindaco che confermi la dichiarazione stessa.

Chi acquista sale per la pastorizia deve provare d'essere inscritto sui ruoli della tassa sul bestiame, imposta dal rispettivo Municipio, o presentare un certificato del Sindaco attestante il possesso o l'allevamento del numero e della qualità degli animali pei quali il sale dovrà servire. Il certificato del Sindaco sarà valevole per un anno dalla sua data.

Le Intendenze delle finanze stabiliranno, d'accordo coi Comizi agrari, la quantità del sale occorrente in un quadrimestre per ogni capo di bestiame e la faranno conoscere ai magazzinieri di vendita o spacciatori all'ingrosso od ai rivenditori incaricati dello smercio.

I Comizi agrari sono esenti dall'obbligo di presentare alcun certificato per l'acquisto del sale pastorizio.

Le stesse disposizioni valgono per gli agricoltori e gli allevatori di bestiame che intendessero acquistare il sale pastorizio per l'infossamento dei foraggi.

Art. 47.

Limiti nella vendita del sale pastorizio.

Il sale per la pastorizia non può essere venduto in quantità inferiore a 25 kg. nei magazzini di vendita o negli spacci all'ingrosso ed a kg. 3 nelle rivendite.

I Comizi agrari possono stabilire il limite minimo delle vendite che eseguiscono.

Per la vendita del sale pastorizio i magazzinieri di vendita, gli spacciatori all'ingrosso, i Comizi agrari, ed i rivenditori rilasciano agli acquirenti una speciale bolletta che tien luogo, quando occorre, del documento prescritto dall'art. 13 della legge sulle privative.

Art. 48.

Formalità per la salagione dei pesci.

Ai salatori del pesce è concesso di levare il sale comune presso i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso al prezzo di L. 15 il quintale, purchè mediante valida fideiussione o deposito guarentiscano il pagamento della differenza fra questo prezzo e quello di tariffa per la vendita al pubblico, nel caso che in tutto od in parte il sale non fosse impiegato nella salagione.

La salagione dei pesci potrà essere fatta in appositi locali forniti nell'Amministrazione, od in locali privati, od anche in alto mare.

In questi due ultimi casi, prima di eseguire la salagione, dovranno essere presentati al magazzino di vendita od alla dogana più vicina i barili, le botti o gli altri recipienti per essere muniti di un bollo a piombo.

Art. 49.

Modo di calcolare la quantità del sale nella salagione dei pesci.

L'impiego del sale nella salagione dei pesci viene constatato nel modo seguente:

Si deduce l'8 % dal peso lordo dei recipienti col pesce salato, per tara del legname. Sul peso netto che rimane sarà calcolato quello del sale in ragione:

a) del 36 % per le acciughe od alici salate;

b) del 24 % pel tonno conciato;

c) del 20 % pel pesce di acqua dolce, salato;

d) del 6 % per i pesci di mare bolliti al sale.

Le dette proporzioni potranno essere modificate per decreto ministeriale, sentito l'avviso delle Camere di commercio.

Art. 50.

Sale per marinare il pesce o confezionare le sardine all'olio.

Il sale concesso a prezzo di favore per marinare il pesce deve essere sciolto nell'aceto, e quello per la confezione delle sardine all'olio deve essere sciolto nell'acqua alla presenza degli agenti della guardia di finanza, i quali redigeranno verbale comprovante il processo dell'operazione e l'impiego del sale.

Art. 51.

Verificazione del sale impiegato nella salagione dei pesci.

Terminata la salagione, i barili, le botti od altri recipienti saranno verificati dal Magazziniere di vendita o dal Ricevitore di dogana, per determinare la qualità della salagione ed il peso lordo, presenziare la chiusura dei recipienti, e procedere alla rimozione dei bolli a piombo nei casi di salagione avvenuta in locali privati ed in alto mare. Quando venissero presentati recipienti sprovvisti del prescritto bollo a piombo, il salatore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione, per la quantità del sale contenuto nei recipienti stessi, la differenza fra il prezzo da lui pagato, e quello fissato dalla tariffa per il sale comune. I pescatori, che abbiano fatto la salagione in alto mare, dovranno produrre la bolletta col visto imbarcare degli agenti doganali constatante che il sale si trovava a bordo quando partirono, e presentare i recipienti del pesce all'ufficio doganale d'approdo per l'immediata verificazione.

In base alle dichiarazioni fatte sulla bolletta dal Magazziniere di vendita o dal Ricevitore di dogana sull'integrale impiego del sale nella salagione dei pesci, l'Intendenza di finanza dispone per lo svincolo della fideiussione o per la restituzione del deposito di cui all'art. 48.

Art. 52.

Termine massimo per la salagione.

Pel sale, che non sia stato impiegato nella salagione dei pesci entro quattro mesi dalla consegna, dovrà essere pagata dal salatore la differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di tariffa per la vendita al pubblico del sale comune.

In casi eccezionali il Ministero potrà prorogare il termine di tale validità, purchè rimangano vincolati il deposito e la fideiussione costituiti per la differenza del prezzo di cui all'articolo 48.

Art. 53.

Uso vietato di sale a prezzo di eccezione.

Non è permesso a chi ha ottenuto il sale a prezzo di eccezione di cederlo, farne commercio, depurarlo o ridurlo agli usi di cucina od impiegarlo ad uso diverso da quello pel quale fu ottenuto, o riporlo in locale diverso da quello indicato nella bolletta, sotto pena delle multe comminate dalle vigenti leggi sulle privative.

Gli Agenti di finanza dovranno esercitare continua vigilanza per iscoprire le contravvenzioni. Avranno diritto di farsi rendere sempre conto dell'uso fatto del sale.

Art. 54.

Pagamento pei bolli applicati ai recipienti.

È dovuta all'Amministrazione l'indennità di centesimi cinque per ogni piombo applicato ai barili od altri recipienti. Tanto dei piombi apposti, quanto di quelli ritirati, i Ricevitori od i Magazzinieri devono rendere conto, secondo le norme per la bollatura dei colli soggetti alle discipline doganali.

La spesa dei duplicati delle bollette che fossero andate smarrite sarà a carico dei richiedenti. Questi duplicati saranno emessi soltanto a seguito di autorizzazione dell'Intendenza di finanza.

Art 55.

Operazioni gratuite.

Qualunque operazione di assistenza, di peso e di bollatura da farsi dagli impiegati, come pure qualunque altra formalità prescritta dal presente regolamento, sarà esente dal pagamento di diritti o mercedi, salvo il caso delle indennità fissate dalle vigenti prescrizioni per esercizio di attribuzioni fuori di residenza.

TITOLO IV.
Perquisizioni

Art. 56.
Perquisizioni nei luoghi chiusi e nelle rivendite.

La richiesta per la assistenza delle autorità giudiziarie o politiche alle perquisizioni domiciliarie in luoghi chiusi si farà per iscritto e vi si indicherà lo scopo della visita, il domicilio ed il luogo ove si intenda di eseguirla.

Nei casi di urgenza basta la richiesta verbale, tranne se la perquisizione dovesse farsi da guardie di finanza travestite.

Le perquisizioni nei locali delle rivendite possono farsi dagli agenti delle finanze senza il concorso di altre autorità.

I locali tenuti dai rivenditori per deposito di generi di privativa si considereranno come parte dei locali delle rivendite.

TITOLO V.
Contravvenzioni

Art. 57.
Disposizioni di legge applicate al Monopolio dei sali e tabacchi.

Le pene per le contravvenzioni al Monopolio dei sali e tabacchi sono determinate dalla legge sulle privative 15 giugno 1865, testo unico, n. 2397, dal decreto-legge 28 giugno 1866, n. 3019, dalla legge 19 aprile 1872, n. 759, dalla legge 6 luglio 1883, n. 1445, dalla legge 2 aprile 1886, n. 3751 e dalla legge 11 luglio 1891, n. 398. Per l'art. 43 della suddetta legge sulle privative è applicabile l'art. 102 della legge doganale 8 settembre 1889, n. 6387, per la mancata presentazione del lascia-passare dei tabacchi nazionali di cabotaggio.

È pure applicabile per effetto di detto art. 43, l'art. 101 della citata legge doganale per ogni contravvenzione che non sia stata dalla legge colpita da una pena speciale.

Art. 58.
Applicazione delle disposizioni doganali.

Le istruzioni doganali ed ogni altra disposizione emanata per le contravvenzioni alla legge doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti le privative dei sali e tabacchi in quanto non sia stato disposto altrimenti dalle rispettive leggi e regolamenti.

I Magazzinieri di deposito e di vendita hanno la facoltà di decidere in sede amministrativa le contravvenzioni punite con multa il massimo della quale non superi le L. 300.

Gli Ufficiali delle Guardie di finanza che a termini dell'art. 27 della succitata legge 2 aprile 1886 possono essere chiamati a redigere i processi verbali di contravvenzione per i generi che siano stati trasportati in uno spaccio all'ingrosso, per non esservi in vicinanza un magazzino di deposito o di vendita, non avranno ulteriore ingerenza nell'andamento del contesto, al quale per la parte contabile sarà dato seguito dallo Spacciatore, e pel resto dall'Intendenza.

I sali ed i tabacchi dichiarati di confisca, saranno concentrati nei magazzini di deposito o negli opifici di produzione e sarà ad essi attribuito il prezzo rispettivo.

I mezzi di trasporto che servirono a commettere la contravvenzione saranno alienati nei modi stabiliti dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal regolamento 15 novembre 1868, n. 4703, nonchè dalle altre istruzioni vigenti in materia doganale. Se però detti mezzi di trasporto avessero segreti ripostigli, destinati a facilitare il contrabbando, questi verranno tolti prima di procedere alla vendita e i mezzi stessi potranno essere distrutti intieramente, quando fossero costrutti in modo modo speciale per il contrabbando.

Art. 59.
Qualificazione di tabacchi agli effetti della contravvenzione.

Nella contestazione delle contravvenzioni alla legge sulle privative, si devono ritenere per tabacchi nazionali soltanto quelli che provengono dalle manifatture, dai magazzini di deposito e dai magazzini di venditase spacci all'ingrosso dello Stato, compresi anche i tabacchi di fabbricazione estera venduti dall'Amministrazione.

Tutti gli altri tabacchi, compresi quelli in foglia o lavorati provenienti clandestinamente dalle coltivazioni interne, sono considerati come esteri.

Per gli effetti dell'art. 26 della predetta legge 2 aprile 1866 sono considerati come surrogati o succedanei del tabacco le sostanze vegetali prodotte, fabbricate, preparate o smerciate collo scopo di sostituirle al tabacco da fumo o da fiuto.

La vendita ed il commercio di residui di sigari, e la preparazione di sigarette, fatte anche con tabacchi nazionali coll'evidente scopo di venderle in sostituzione di quelle dello Stato, sono considerate come fabbricazione o smercio di generi di contrabbando.

Art. 60.
Punizione dei Rivenditori.

La pena della destituzione del Rivenditore comminata dall'art. 40 della legge sulle privative, nei casi da essa espressi, costituendo un provvedimento puramente disciplinare, potrà pronunciarsi in via amministrativa dall'autorità che avrà nominato il rivenditore, indipendentemente dall'applicazione delle altre pene stabilite dalle rispettive leggi pei fatti imputatigli.

Art. 61.
Valutazione dei generi di contrabbando.

Le multe inflitte ai contravventori ed il valore dei generi di privativa sequestrati si ripartiranno tra coloro che cooperarono all'accertamento della contravvenzione nei modi stabiliti dagli articoli 43 e 44 della legge sulle privative, e dell'art. 132 della legge doganale 8 settembre 1889. I Magazzinieri delle privative sono in ciò parificati ai Ricevitori di dogana.

Se i sali od i tabacchi confiscati non fossero in buono stato, o per la loro qualità non potessero utilizzarsi, oppure non convenisse di adoperarli, appena venga pronunciata la loro confisca, sia per decisione amministrativa, sia per sentenza passata in giudicato, saranno distrutti.

Quando però il contravventore dovesse scontare col carcere la multa, perchè nullatenente, o quando per altre cause nulla vi fosse da ripartire fra gli scopritori, potrà il Ministero delle finanze accordare a questi uno speciale compenso.

TITOLO VI.
Ordinamento del servizio della vendita

CAPITOLO I.
Disposizioni comuni ai magazzini di deposito e di vendita, agli spacci all'ingrosso ed alle rivendite

Art. 62.
Uffizi ed esercizi incaricati dello smercio.

Lo smercio dei sali e tabacchi è fatto per mezzo dei:
1° Magazzini di deposito;
2° Magazzini di vendita;
3° Spacci all'ingrosso;
4° Rivendite.

Art. 63.
Sede dei magazzini di deposito, di vendita e degli spacci all'ingrosso.

Il numero, la sede, la circoscrizione territoriale dei magazzini di deposito, dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso sono determinati per decreto Reale.

Il numero e la sede delle rivendite è determinato dal Ministero delle finanze.

Art. 64.
Dipendenza degli uffici di deposito e di vendita.

I magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati dipendono direttamente dal Ministero delle finanze, restando però soggetti alla sorveglianza delle Intendenze di finanza per quanto riguarda le ordinarie verificazioni e la disciplina del personale.

I magazzini di vendita, gli spacci all'ingrosso e le rivendite sono alla dipendenza diretta delle Intendenze di finanza.

Art. 65.

Orario degli uffici.

I magazzini di deposito, quelli di vendita e gli spacci all' ingrosso devono rimanere aperti nelle ore determinate dalla Intendenza di finanza della provincia in cui hanno sede. L'orario è reso noto mediante avviso affisso alla porta d'ingresso dello ufficio.

L'orario delle rivendite di generi di privativa è determinato secondo le consuetudini locali. In caso di reclamo degli abitanti è fissato dalle Intendenze. Le rivendite devono rimanere aperte anche i giorni festivi.

CAPITOLO II.

Magazzini di deposito.

Art. 66.

Costituzione degli uffici e personale.

I magazzini di deposito delle privative disimpegnano i due servizi dei sali e dei tabacchi distintamente o promiscuamente.

Ad ogni deposito sono normalmente assegnati un Magazziniere ed un Ufficiale ai riscontri. Dove il movimento dei generi avesse tale importanza da rendere malagevole ad un solo Ufficiale ai riscontri di controllarlo efficacemente, l'Amministrazione potrà applicarne due che saranno solidalmente responsabili col Magazziniere.

Per coadiuvare i contabili nella tenuta dei registri potranno essere applicati ai magazzini di deposito degli amanuensi locali.

Le nomine degli impiegati si fanno con decreto reale e le loro destinazioni con Decreto ministeriale.

Invece gli amanuensi locali sono assunti temporaneamente in servizio dai Magazzinieri sotto la loro piena responsabilità e vengono pagati da essi nella misura tra loro pattuita, sullo assegno che sarà corrisposto ai Magazzinieri.

L'Amministrazione si limiterà ad ammetterli nel deposito sulla presentazione dei documenti che attestino dei loro buoni precedenti e della loro perfetta condotta morale.

Art. 67.

Ammissioni e promozioni nel personale.

I posti d'ufficiale ai riscontri nei magazzini di deposito saranno conferiti in seguito ad esame di idoneità, secondo le norme ed i programmi stabiliti dal Ministero delle finanze; agli Ufficiali alle scritture di 3ª e 4ª classe nelle manifatture e di 1ª e 2ª classe nelle saline.

Agli esami stessi non sono ammessi che quei funzionari i quali nel triennio precedente abbiano conseguiti dai rispettivi capi di servizio non meno di 8 punti su 10 in media nella classificazione per attitudine, operosità e condotta.

La media di questi punti sarà aggiunta per ciascun candidato al numero complessivo dei punti di merito ottenuti negli esami scritti ed orali.

Non potranno essere dichiarati idonei quei candidati che non abbiano ottenuti almeno 6 punti negli esami scritti ed orali.

L'esame cesserà di avere i suoi effetti per l'impiegato che venisse retrocesso di grado o di classe per motivi disciplinari.

Le promozioni di grado sono fatte per merito. Quelle di classe un terzo per merito e due terzi per anzianità.

La lista degli impiegati da promuoversi di grado o di classe, per merito sarà compilata dal Ministero, sentito il parere di apposita Commissione da esso nominata, Tale Commissione sarà composta: del Direttore Generale delle Privative, dell'Ispettore Generale e del Direttore capo della Divisione preposto al servizio speciale.

La lista suddetta sarà approvata dal Ministro con Decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

L'impiegato che dopo essere dichiarato promovibile per merito se ne rendesse immeritevole, sarà tolto dalla lista di merito, previo parere della Commissione anzidetta, mediante Decreto ministeriale motivato.

Nelle promozioni di classe a titolo di anzianità possono farsi esclusioni per demerito. Questo provvedimento è preso con Decreto ministeriale a seguito di parere della citata Commissione, ed ha effetto per quel periodo di tempo che sarà indicato di caso in caso.

Copia del Decreto sarà rimessa all'impiegato escluso.

Art. 68.

Norme pel conferimento e graduatoria.

Agli impiegati dichiarati idonei per la nomina ad ufficiale ai riscontri, saranno assegnati i posti disponibili, con predecenza per quelli appartenenti alle classi superiori, secondo l'ordine della classificazioni avute nell'esame.

Art. 69.

Cauzioni.

I Magazzinieri di deposito e gli ufficiali ai riscontri dovranno dare una cauzione corrispondente ad una annata del rispettivo stipendio, e con l'obbligo di aumentarla in corrispondenza all'aumento di esso stipendio.

La cauzione verrà data in numerario, in rendita pubblica, consolidato italiano, o mediante deposito di cartelle al portatore presso la Cassa depositi e prestiti, o mediante annotamento d'ipoteca da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico.

Tali cartelle sono accettate alla media dei listini di borsa dell'ultimo semestre, deminuita del decimo. La cauzione dovrà essere vincolata anche per altri posti contabili a cui si destinasse l'impiegato come pure per garanzia d'ogni altro debito verso lo Stato, e non potrà essere svincolata se non in seguito a definitiva declaratoria di benestare della Corte dei conti e salvi gli effetti d'ogni altro giudicato.

Art. 70.

Termine per la prestazione della cauzione.

I Magazzinieri di deposito e gli ufficiali ai riscontri debbono aver prestata o completata la cauzione prima di assumere definitivamente le loro funzioni, salvo l'applicazione degli articoli 229 e 232 del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 71.

Approvvigionamento dei magazzini di deposito.

I magazzini di deposito ricevono i sali dalle saline dello Stato, o da fornitori, oppure da altri magazzini di deposito, ed i tabacchi dalle manifatture dello Stato.

L'approvvigionamento ha luogo sulle domande che i magazzin di deposito debbono fare di volta in volta agli stabilimenti di produzione, ai fornitori, oppure ad altri depositi per le qualità e nei limiti occorrenti al consumo.

I magazzini di deposito debbono essere costantemente provveduti delle scorte di sali e tabacchi necessarie a soddisfare integralmente le richieste dei magazzini di vendita degli spacci all'ingrosso.

Art. 72.

Ricevuta dei generi.

All'atto del ricevimento dei sali o dei tabacchi dovrà essere riconosciuta la loro qualità e quantità in confronto coi recapiti che li accompagnano. — Se tutto è trovato regolare, i generi saranno presi in carico dal magazzino e verrà rilasciata bolletta di ricevuta all'opificio od al magazzino di deposito da cui vennero spediti i generi stessi.

Quando invece fosse constatato che i sali o i tabacchi furono manomessi, o cambiati, o che sono avariati, oppure in quantità maggiore o minore di quella accennata nei relativi documenti, prima di essere ricevuti in magazzino, sarà fatto verbale in confronto al conduttore, ed alla presenza di due testimoni idonei.

Il processo verbale verrà immediatamente trasmesso al Ministero delle finanze per gli ulteriori provvedimenti. — Compiute queste formalità, i sali ed i tabacchi saranno custoditi in magazzino e presi in carico nei registri per la qualità e quantità portate da' relativi recapiti e con riferimento al detto processo verbale in attesa delle disposizioni ministeriali.

Colle debite annotazioni per le riscontrate irregolarità, e con riferimento al processo verbale, sarà pure emessa la bolletta di ricevuta di cui sopra.

Art. 73.

Responsabilità dei Magazzinieri e degli Ufficiali ai riscontri.

I Magazzinieri di deposito e gli Ufficiali ai riscontri sono in solido

responsabili della mancanza dei generi ricevuti, e ne pagano il prezzo secondo la tariffa per la vendita al pubblico.

Per i sali sarà ammesso un calo non superiore ad un quarto di chilogrammo per ogni quintale.

Non è accordato alcun compenso pei generi che in confronto dei registri risultassero in maggiore quantità, o per quelli che derivassero da accertati minori cali di magazzino. — Le quantità esuberanti, saranno immediatamente prese in carico sui registri.

Art. 74.

Sullo stato di conservazione dei generi.

È vietato ai Magazzinieri di mettere in vendita sali e tabacchi che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

I generi avariati saranno posti in disparte, previa compilazione di processo verbale da trasmettersi immediatamente al Ministero per le ulteriori determinazioni, anche agli effetti del danno del quale devessero rispondere i Magazzinieri e gli Ufficiali ai riscontri.

Art. 75.

Cambio di sigari.

Nel mese successivo alla scadenza d'ogni trimestre, i Magazzinieri di deposito ritireranno i sigari guasti nazionali dal Magazzinieri di vendita e Spacciatori all'ingrosso nella qualità e quantità che questi avranno cambiato ai Rivenditori, e consegneranno loro altrettanto genere di uguale valore, concentrando nelle manifatture i sigari guasti ritirati.

Art. 76.

Del Magazziniere.

Il Magazziniere di deposito è capo dell'ufficio. Da lui dipende il personale addetto al magazzino. Tale dipendenza però, rispetto all'Ufficiale ai riscontri, si limita alla disciplina e all'ordine del servizio.

In caso di assenza o di impedimento, il Magazziniere è surrogato dall'Ufficiale ai riscontri. In caso di mancanza di questo provvede l'Intendente. Se l'assenza dura più di otto giorni l'Intendenza avverte il Ministero.

Art. 77.

Spese a carico dello Stato.

Sono direttamente pagate dallo Stato tutte le spese per la gestione dei magazzini di deposito, meno quelle per cui vengono corrisposti speciali assegni ai Magazzinieri.

Gli assegni possono essere limitati alle spese d'ufficio e di riscaldamento, oppure possono comprendere:

a) il facchinaggio interno, in quanto non sia accollato alle imprese trasporto;

b) i lavori di scritturazione quando non potessero compiersi dai contabili o non venissero disimpegnati dagli ufficiali alle scritture, di cui all'art. 84.

Art. 78.

Doveri del Magazziniere.

Il Magazziniere di deposito risponde del buon andamento del magazzino e della retta applicazione delle disposizioni vigenti in materia.

Deve trovarsi sempre presente all'apertura ed alla chiusura del magazzino, tenendone una chiave.

Ha la custodia dei locali, dei mobili e degli attrezzi d'ufficio, nonchè dei registri e delle stampe. È responsabile degli oggetti affidati alla sua custodia.

Veglia all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori e degli imprenditori dei trasporti.

È responsabile dell'opera degli agenti che si procura coll'indennità assegnatagli e deve licenziarli tutte le volte che fossero riconosciuti indegni di fiducia dall'Amministrazione.

Art. 79.

Divieto di chiedere compensi.

È proibito al Magazziniere di deposito di chiedere o ricevere dagli appaltatori del trasporto dei generi alcun compenso per spese di facchinaggio o di pesatura.

Non deve in alcun modo ingerirsi, nè permettere che il personale addetto al deposito si ingerisca nel trasporto dei generi di privativa ai magazzini di vendita ed agli spacci all'ingrosso, limitando la sua azione a sorvegliare che il trasporto sia fatto senza danno del genere.

Art. 80.

Ufficiale ai riscontri — Sue attribuzioni — Suoi obblighi.

Gli Ufficiali ai riscontri tengono una chiave del magazzino di deposito, il quale non potrà aprirsi nè chiudersi senza la loro assistenza. Riscontrano tutte le operazioni del magazzino, e le scritture contabili, appondo a queste la firma. Coadiuvano il Magazziniere nella tenuta dei registri; lo assistono acciò il servizio proceda secondo il prescritto dai regolamenti e dalle istruzioni e riferiscono sugli abusi e sui difetti che venissero a scoprire. Ne riferiscono contemporaneamente all'Intendenza di finanza quando trattasi di fatti riguardanti le ordinarie verificazioni o la disciplina del personale.

Sono responsabili in solido col Magazziniere del regolare andamento del servizio, della tenuta dei registri, della conservazione e custodia dei generi di privativa, dei mobili, dei locali e degli attrezzi d'ufficio.

Quando presso un magazzino di deposito è addetto un solo Ufficiale ai riscontri, in caso di sua assenza o impedimento provvede l'Intendenza di finanza per la sua sostituzione, riferendone al Ministero.

Nello stesso caso, verificandosi la mancanza temporanea del Magazziniere o dell'Ufficiale ai riscontri la Intendenza stessa potrà affidare la gestione del magazzino al funzionario responsabile che solo rimane in ufficio.

Ogni qualvolta l'Ufficiale ai riscontri si assentasse per più di otto giorni dall'ufficio, l'Intendenza ne darà avviso al Ministero.

Art. 81.

Gestione limitata di danaro.

I Magazzinieri di deposito non hanno gestione di danaro, eccettuati i casi di vendita dei sali per le industrie, di qualche introito eventuale e di sovvenzioni per lavori od altre speciali prestazioni.

In questi casi il danaro sarà custodito in cassa con chiavi diverse tenute dai Magazzinieri e dagli Ufficiali ai riscontri, e sarà conservato sotto la solidale loro responsabilità, fino al versamento nella tesoreria sotto la osservanza delle norme generali di contabilità.

Art. 82.

Incompatibilità di funzioni.

Le funzioni di Magazziniere di deposito, e di Ufficiale ai riscontri sono incompatibili con qualsiasi impiego civile, militare, di amministrazioni provinciali e comunali, di opere pie e di istituti commerciali o bancari e coll'esercizio di qualunque professione o commercio.

Art. 83.

Misure disciplinari a carico degli impiegati.

Per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalle sanzioni delle leggi penali dello Stato, sono applicabili agl'impiegati dei magazzini di deposito le seguenti punizioni:

a) la censura;

b) la privazione dello stipendio per un tempo determinato;

c) la traslocazione a proprie spese;

d) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio;

e) la degradazione;

f) la dispensa dal servizio;

g) la destituzione.

Le punizioni sono annotate sul registro di matricola.

Art. 84.

Ufficiali alle scritture (disposizione transitoria).

Gli attuali ufficiali alle scritture che per effetto dell'organico approvato col bilancio 1894-95 rimangono fuori ruolo, e non sono sistemati in posti congeneri di altri rami dell'Amministrazione finanziaria, continueranno a prestar servizio presso i Magazzini di deposito cui saranno addetti.

Essi dipenderanno dai Magazzinieri e coadiuveranno il Magazziniere e l'ufficiale ai riscontri nelle operazioni di Magazzino, nella tenuta dei registri e nella compilazione dei conti.

Conservano i loro titoli pel passaggio al grado superiore, e potranno

essere delegati alla sostituzione degli ufficiali ai riscontri, nei casi di loro assenza od impedimento temporaneo.

Ad essi sono applicabili le disposizioni che per la incompatibilità di funzioni, e per le misure disciplinari sono stabilite pei Magazzinieri e gli ufficiali ai riscontri.

CAPITOLO III.

Magazzini di vendita

Art. 85.

Conferimento dei Magazzini e loro conversione in spacci all'ingrosso.

I Magazzini di vendita che si rendono vacanti per morte, collocamento a riposo, dispensa dal servizio, destituzione, dimissione volontaria o passaggio ad altro impiego dei titolari sono, o conferiti per ragioni di servizio e per misura disciplinare a Magazzinieri di vendita con che però non sia migliorata la loro posizione d'impiego, o posti a concorso fra i Magazzinieri di vendita, o convertiti in spacci all'ingrosso.

Sopra tre Magazzini rimasti vacanti, due sono convertiti in spacci all'ingrosso, e il terzo è conferito per concorso ai Magazzinieri di vendita in servizio.

Il Magazzino che diviene disponibile per conseguenza del concorso è convertito in spaccio all'ingrosso.

Art. 86.

Destinazione dei Magazzinieri di vendita.

I Magazzinieri di vendita delle privative i quali hanno la qualità di regi impiegati la conservano per tutti gli effetti di legge, ed il loro traslo o sarà ordinato con decreto ministeriale.

Art. 87.

Incompatibilità di funzioni e misure disciplinari.

Sono applicabili ai Magazzinieri di vendita le disposizioni riguardanti l'incompatibilità della loro carica con altre funzioni, e le misure disciplinari di cui ai precedenti articoli 82 ed 83.

Art. 88.

Riunione del servizio dei sali e tabacchi nei magazzini di vendita.

Nei magazzini di vendita il servizio dei sali è sempre unito a quello dei tabacchi, eccettuate le regioni in cui non esiste la privativa del sale.

Art. 89.

Aggio a titolo di stipendio.

Il Magazziniere di vendita, riceve a titolo di stipendio, un aggio proporzionale al valore dei generi che acquista presso il magazzino, o magazzini di deposito.

Esso continuerà a percepire l'aggio nella misura che era in vigore alla promulgazione della legge 6 agosto 1891, n. 483, finchè rimane nel posto in quell'epoca occupato. Questo aggio potrà essere variato dal Ministero delle finanze quando risultasse troppo elevato o troppo tenue in relazione al valore dello smercio annuale.

Al Magazziniere di vendita che è trasferito o promosso, l'aggio a titolo di stipendio sul valore complessivo dei sali e tabacchi acquistati sarà commisurato nella ragione di:

1 per cento sulle prime L. 200,000;				
1/2 per cento dalle L.	200,000	alle L.	400,000;	
1/4	»	»	400,000	» 800,000;
1/8	»	»	800,000	» 1,600,000;
1/12	»	»	1,600,000	» 2,800,000;
1/20	»	sulle somme maggiori.		

L'aggio annuale non potrà mai essere inferiore a L. 2,000.

Art. 90.

Personale in servizio del Magazziniere.

Il Magazziniere è libero nella scelta del personale necessario al servizio del magazzino, ma dovrà licenziarle tutte le volte che fossero riconosciute indegne della fiducia dell'Amministrazione.

Art. 91.

Spese di esercizio.

Pei magazzini di vendita sono a carico dell'Amministrazione i locali, la prima provvista dei mobili e degli strumenti da pesare e gli stampati.

Tutte le spese pel trasporto e custodia dei generi, pei recipienti, per facchinaggio, per assistenza d'ufficio, per la manutenzione e rinnovazione dei mobili, degli strumenti per pesare, per la tassa ed i diritti di verificazione di questi, nonchè per qualsiasi titolo ed oggetto sono a carico del Magazziniere.

All'Amministrazione è riserbato il diritto di eseguire, sia a conto proprio, sia a mezzo di accollatari, le operazioni necessarie alla levata dei generi dal magazzino di deposito sino alla posizione loro sui carri per l'inoltro a destino.

Queste operazioni consistono:

a) pei sali - nella estrazione dalle bilancie ed insaccamento di quelli sciolti (colla apposizione dei piombi se occorre) o nell'incassamento di quello in pacchi, nonchè nel collocamento dei sacchi o casse sui carri;

b) pei tabacchi - nel loro collocamento nelle casse, nella chiusura di esse, nel loro piombamento, quando occorra, e nel collocamento sui carri.

Sono pure a carico del Magazziniere le riparazioni dei locali che per legge spettano all'inquilino.

Per far fronte a tali spese il Magazziniere riceve una indennità determinata dal Ministero delle Finanze in ragione del peso netto reale dei sali, e del peso convenzionale dei tabacchi levati.

Questa indennità potrà essere variata dal Ministero delle finanze quando la proporzione fissata risultasse non corrispondente alle spese che stanno a carico del Magazziniere.

Art. 92.

Dotazione e cauzione.

Al Magazziniere di vendita è assegnata una dotazione (scorta a fido) in sali e tabacchi in un importo sufficiente per provvedere al consumo durante un congruo spazio di tempo, a seconda delle condizioni locali del magazzino e della maggiore o minore facilità di approvvigionarsi al magazzino di deposito.

L'importo della dotazione è determinato per ogni magazzino dal Ministero delle finanze.

La dotazione costituisce il debito del Magazziniere verso l'Amministrazione.

Questo debito deve essere guarentito mediante cauzione di egual somma, nei modi, termini e colle cautele di cui agli articoli 69 e 70. Quando però l'importo della dotazione superasse le L. 5000, la cauzione potrà essere data mediante ipoteca di immobili, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Reale Decreto 8 giugno 1873, n. 1447, serie 2ª.

Art. 93.

Consegna di mobili e generi.

Il Magazziniere di vendita nell'atto dell'immissione in servizio, riceve in regolare consegna i mobili, gli attrezzi e gli strumenti da pesare con le indicazioni del valore loro assegnato e del quale deve rispondere all'atto della riconsegna.

Riceve pure in consegna i locali agli effetti della regolare loro manutenzione.

In conto della dotazione deve accettare a prezzo di tariffa i generi che si trovassero nel magazzino che gli viene affidato.

Per completare la dotazione il Magazziniere è autorizzato a levare presso il deposito i generi occorrenti.

Sul valore dei generi costituenti la dotazione, non compete al Magazziniere alcun aggio.

Non gli compete pure alcuna indennità per le spese d'esercizio sul peso dei generi che si fossero trovati nel magazzino.

Art. 94.

Aumento o diminuzione nelle dotazioni, dotazioni temporanee.

La dotazione di ciascun magazzino di vendita potrà essere aumentata o diminuita dal Ministero delle finanze a seconda dei cambiamenti della tariffa o delle esigenze del servizio. In corrispondenza dovrà essere aumentata o diminuita la cauzione.

Nel caso che circostanze passeggere rendessero necessario per qualche tempo dell'anno uno straordinario approvvigionamento di generi di privativa, il Magazziniere di vendita potrà ottenere dal Mini-

stero un supplemento di dotazione in quell'importo che sarà creduto conveniente.

Questo temporaneo supplemento di dotazione, oltrechè dalle cauzioni già prestate, dovrà pure essere guarentito da altra cauzione, od almeno con legale obbligazione di fidejussore solidale riconosciuto solvente. Ad ogni modo il debito dovrà essere saldato entro otto giorni dalla scadenza del termine pel quale fu concessa la sopradotazione.

Il mancato adempimento di questo obbligo potrà avere per conseguenza la sospensione del Magazziniere dallo impiego, salvo che il debito fosse stato garantito da regolare cauzione.

Art. 95.

Doveri dei Magazzinieri di vendita.

Il Magazziniere di vendita deve sempre avere tra generi in magazzino e denari in cassa, un valore equivalente alla dotazione.

Il danaro ritratto dalla vendita dei generi di privativa non può essere altrimenti impiegato che nella rinnovazione delle provviste.

Deve tenersi costantemente provveduto delle quantità e qualità di generi occorrenti al consumo, rinnovando a tempo le provviste.

Art. 96.

Avarie ed infortuni.

Sono a carico del Magazziniere i cali, le avarie e gl'infortuni, considerandosi egli proprietario dei generi dal momento che li riceve in consegna come dotazione o li leva dal magazzino di deposito, e del danaro ricavato dalla vendita dei generi stessi.

Quando l'Amministrazione si valga della facoltà riservatale dall'articolo 91 per l'esecuzione delle operazioni di facchinaggio necessarie dal momento della consegna dei generi fino alla posizione dei sacchi e delle casse sui carri, la responsabilità del magazziniere rimane integra, avendo egli diritto di assistere a tali operazioni, sia personalmente, sia a mezzo di procuratore.

Art. 97.

Avarie di generi.

Pei generi avariati sono applicabili ai magazzini di vendita le disposizioni contenute nel precedente art. 74, in quanto riguardano il divieto di venderli e la compilazione del processo verbale. Il Ministero provvederà per la perizia dei generi e per la determinazione del prezzo che fosse da rimborsarsi al magazziniere.

Art. 98.

Cambio dei sigari.

Eseguisce il cambio dei sigari guasti nazionali che nei casi e nella quantità permessa vengono restituiti dai rivenditori, li fa trasportare, a sue spese, al Magazzino di deposito, e riporta egualmente a proprie spese, al magazzino quelli che a sua volta riceve in cambio dal deposito.

Art. 99.

Canoni di rivendite.

Senza alcun compenso riscuote i canoni dovuti dai rivenditori assegnati al magazzino, e li versa nella tesoreria. Procede a termini delle vigenti disposizioni contro i rivenditori morosi.

Art. 100.

Contravvenzioni.

Sono comprese nelle ordinarie incombenze del magazziniere le pratiche che si riferiscono ai procedimenti per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di finanza, compresa l'anticipazione delle spese di giustizia, che dovrà pagare coi fondi delle riscossioni, salvo rimborso.

Art. 101.

Incarichi speciali dei Magazzinieri.

Il Magazziniere è tenuto a disimpegnare gratuitamente gli incarichi che gli venissero dati dall'Intendenza di finanza, anche se estranei alle ordinarie sue attribuzioni. In quanto però potesse derivargliene un aumento di spesa, od un lavoro straordinario potrà chiedere un compenso.

Art. 102.

Indennità ai rivenditori pel trasporto del sale.

Il Magazziniere paga ai rivenditori, colle forme stabilite dal Ministero, le indennità pel trasporto del sale.

Art. 103.

Divieto di chiedere compensi.

È proibito al Magazziniere di vendita di chiedere o ricevere dai rivenditori alcun compenso per le spese di facchinaggio, o di pesamento. Egli non può ingerirsi, nè direttamente, nè indirettamente in ciò che riguarda il trasporto dei generi dal magazzino alle rivendite. È però suo dovere di sorvegliare che tali operazioni sieno eseguite in modo da assicurare la buona conservazione del genere che deve andare in vendita al pubblico.

Art. 104.

Osservanza dei regolamenti.

Il Magazziniere di vendita deve uniformarsi ai regolamenti di servizio e di contabilità ed alle relative istruzioni, prendere l'iniziativa per ogni provvedimento che riguarda il buon andamento del proprio magazzino ed il regolare smercio dei generi di privativa nel suo circondario.

Art. 105.

Reggenze provvisorie.

Se il magazzino è affidato ad un incaricato interinale, il Ministero delle finanze determina se, ed in quale misura, gli possono competere gli aggi, ferma la liquidazione delle indennità nella proporzione stabilita per le spese di esercizio.

CAPITOLO IV.

Spacci all'Ingrosso.

Art. 106.

Metodo di conferimento degli spacci.

Gli spacci all'ingrosso sono conferiti per appalto sotto l'osservanza delle leggi di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni legislative e regolamentari che riguardano il servizio di deposito e di vendita dei generi di privativa, ed in base all'offerta più vantaggiosa per lo Stato. Le indennità saranno commisurate sulla quantità di sal e tabacchi da levarsi presso i magazzini di deposito.

Negli spacci all'ingrosso il servizio dei sali è sempre unito a quello dei tabacchi, salvo le regioni in cui non esiste la privativa del sale.

Lo spaccio all'ingrosso è concesso per nove anni.

Art. 107.

Persone escluse dalla gestione degli spacci.

Non può essere stipulato il contratto d'appalto con:

a) chi trovasi in servizio dello Stato, o copre la carica di Sindaco o di Segretario comunale od è investito di altro spaccio all'ingrosso, d'una rivendita di generi di privativa o di un banco del Lotto;

b) chi sia stato condannato per un delitto, pel quale è stabilita dalla legge la interdizione perpetua dai pubblici uffici, od una pena restrittiva della libertà personale non minore di tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minor durata, od a qualsiasi pena per delitti contro la proprietà od il buon costume, o per contrabbando in seguito a sentenza o decisione amministrativa;

c) chi essendo stato altre volte investito dell'esercizio di uno spaccio all'ingrosso o di una rivendita di generi di privativa ne fosse stato rimosso per constatati abusi;

d) chi è incapace di obbligarsi;

e) chi convive con persona di sua famiglia investita di altro spaccio all'ingrosso o di una rivendita posta nel territorio assegnato allo spaccio.

Art. 108.

Capitolato d'oneri.

La gestione dello spaccio all'ingrosso è regolata da apposito capitolato d'oneri, nonchè dalle norme ed istruzioni che venissero in appresso stabilite pel servizio dei magazzini di vendita, in quanto dal capitolato stesso non fosse diversamente disposto.

In caso di vacanza entro due mesi sarà provveduto all'appalto.

Art. 109.

Modificazione delle indennità.

Nei casi di variazione nei mezzi di comunicazione dal deposito allo spaccio, indipendentemente da modificazioni dei prezzi della tariffa con-

venzionale pel trasporto sulle ferrovie, le indennità stabilita fra l'Amministrazione e lo Spacciatore sarà variata in ragione dell'aumento o della diminuzione delle spese di trasporto. Ove lo Spacciatore non si adatti alla variazione fatta dall'Amministrazione, il contratto si considererà immediatamente rescisso.

Art. 110.
Cessazione dell'appalto.

Il contratto d'appalto cessa:

a) colla soppressione dello spaccio;

b) colla morte dello Spacciatore;

c) colla disdetta;

d) colla decadenza dello Spacciatore dal contratto.

Nel caso di morte dello Spacciatore l'Amministrazione potrà consentire che la gestione sia continuata fino alla scadenza del contratto da un erede, coniuge o prole, che ne faccia domanda, purchè la sua gestione venga regolarmente garantita con apposita cauzione, o con legale estensione di quella già data.

Può essere data la disdetta:

a) da parte dell'Amministrazione quando fosse riconosciuto che lo Spacciatore manchi dell'attitudine e delle qualità necessarie al disimpegno del suo ufficio;

b) da parte dell'Amministrazione o dello Spacciatore, nel caso di variazione nella circoscrizione dello spaccio, o di sua aggregazione ad altro magazzino di deposito;

c) da parte dello Spacciatore ogni qualvolta non trovi di sua convenienza di proseguire nell'esercizio.

La disdetta dovrà essere intimata tre mesi prima del giorno della cessazione, escluso nello Spacciatore qualsiasi diritto di pretendere variazioni nelle indennità spettantigli per contratto.

Solo quando la disdetta fosse data per l'aggregazione dello spaccio ad altro deposito, l'indennità contrattuale sarà, durante i detti tre mesi, modificata in proporzione alle maggiori o minori spese di trasporto. — La disdetta per parte dell'Amministrazione è data dal Ministero delle Finanze.

La decadenza dello Spacciatore dal contratto avrà luogo:

1°: quando lo Spacciatore non dimori nel luogo dello spaccio, o non lo conduca personalmente; o ne affidi la gestione a persona non riconosciuta dall'Intendenza di finanza, o trascuri gravemente i suoi doveri;

2°: quando si trovasse o venisse a trovarsi in una delle condizioni per le quali non avrebbe potuto conseguire l'appalto;

3°: quando nella affidatagli dotazione si venisse a constatare una deficienza, sia in generi sia in denaro, o quando, per abituale trascuranza o per altre cause imputabili allo Spacciatore, la scorta in generi nello spaccio, sia tenuta inferiore ai bisogni del consumo;

4° nel caso di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta dello Spacciatore.

La decadenza del contratto è pronunciata dal Ministero delle finanze senza che occorra alcun preavviso allo Spacciatore.

Nel caso previsto dalla lettera *c* del presente articolo, come pure in tutti quelli nei quali è pronunciata la decadenza dal contratto, fatta eccezione pel caso di fallimento, il deposito eseguito dallo Spacciatore a guarantigia dell'osservanza degli obblighi contrattuali assunti rimane di piena proprietà dell'Amministrazione, come penalità convenzionale.

Capitolo V.
Rivendite

—

Art. 111.
Istituzione e soppressione delle rivendite.

La istituzione e la soppressione delle rivendite è decretata dal Ministero delle finanze sopra proposta delle Intendenze.

Art. 112.
Distribuzione delle rivendite.

In ogni comune o borgata di almeno cinquecento abitanti, di regola, vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati, ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione.

Art. 113.
Numero delle rivendite.

Le rivendite saranno situate nei quartieri più popolati a conveniente distanza fra loro, ed i Rivenditori non potranno cambiare località senza autorizzazione dell'Intendenza di finanza, la quale deve sentire prima la Giunta comunale.

Art. 114.
Utili dei Rivenditori sullo smercio dei tabacchi e dei sali.

L'utile che i Rivenditori ritraggono dallo smercio dei sali e dei tabacchi è costituito dalla differenza di prezzo stabilita dalle vigenti tariffe fra la vendita ai Rivenditori e quella per il pubblico.

Inoltre i Rivenditori ricevono una indennità pel trasporto del sale che acquistano presso il Magazzino di vendita o lo spaccio all'ingrosso.

Il Ministero delle finanze determina i casi in cui possa essere concessa questa indennità, ed il relativo importo, secondo le distanze e le qualità delle strade che i sali devono percorrere per giungere alle rivendite.

Non è dato dall'Amministrazione alcun compenso ai Rivenditori pe trasporto e lo smercio del sale pastorizio, provvedendo per tale com penso l'art. 44.

Art. 115.
Distinzione delle rivendite in categorie.

Le rivendite sono distinte in due categorie.

Appartengono alla prima le rivendite il cui reddito annuo lordo eccede le lire ottocento, ed alla seconda quelle con un reddito lordo annuo che non oltrepassa tale somma.

Le prime sono conferite per appalto, le altre per concessione.

Sono conservate durante la vita dei titolari le attuali concessioni di rivendite.

Art. 116.
Determinazione del reddito.

Per la classificazione di cui all'art. 115 il reddito delle rivendite di generi di privativa, è stabilito sulla media degli utili ottenuti dai Rivenditori soltanto sui tabacchi venduti durante gli ultimi nove anni.

Per le rivendite il cui reddito non rimonta ad un novennio, il reddito è computato sulla media degli utili stessi, desunti dal tempo trascorso dalla attivazione, ragguagliando ad anno intero le frazioni di anno.

Le Intendenze di finanza, tenuto conto delle circostanze locali, determinano in quale categoria debbono classificarsi le rivendite di nuova istituzione.

Art. 117.
Appalti delle rivendite.

Gli appalti delle rivendite sono tenuti colle norme fissate dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed alle condizioni portate dai relativi capitoli d'oneri.

Gl'incanti hanno luogo presso la Intendenza di finanza nella cui provincia è situata la rivendita da appaltarsi.

I contratti durano nove anni.

Art. 118.
Persone escluse dagli appalti

Non può essere conferita una rivendita per appalto:

a) a chi si trovi in servizio dello Stato, copra la carica o disimpegni le funzioni di Sindaco o di Segretario comunale;

b) a chi sia stato condannato per un delitto pel quale è stabilita dalla legge la interdizione perpetua dai pubblici uffici, od una pena restrittiva della libertà personale non minore di tre anni, ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta una pena di minor durata, od a qualsiasi pena per delitti contro la proprietà od il buon costume, o per contrabbando, in seguito a sentenza o a decisione amministrativa;

c) a chi è incapace ad obbligarsi;

d) a coloro che sono titolari di uno spaccio all'ingrosso o di altra rivendita, di un banco di lotto; oppure convivono con persone

della loro famiglia investite di una rivendita, sia per concessione, sia per appalto, nello stesso circondario;

e) a chi avendo esercitato un'altra rivendita ne sia stato rimosso.

Art. 119.

Cessazione dell'appalto.

L'appalto delle rivendite cessa:

a) col termine del contratto;

b) colla morte dell'appaltatore.

c) colla disdetta;

d) colla decadenza dell'appaltatore del contratto.

Nel caso di morte dell'appaltatore l'Amministrazione potrà consentire che la gestione sia continuata fino alla scadenza del contratto da un erede, coniuge o prole, che ne faccia domanda, purchè la sua gestione venga regolarmente garantita da apposita cauzione, o da legale estensione di quella già data.

La disdetta potrà essere data dall'Amministrazione quando venisse a risultare che l'appaltatore trovisi in una delle condizioni indicate alle lettere *a* e *c* dell'articolo 118. In questi casi l'appaltatore incorrerà inoltre nella perdita di un terzo della cauzione prestata.

Può essere data dall'appaltatore:

a) quando l'Amministrazione decretasse l'istituzione, od il trasloco di altre rivendite nello stesso abitato agglomerato del comune o borgata, ove è situata la rivendita data in appalto;

b) quando venisse recata qualche variazione alla tariffa dei prezzi dei tabacchi.

Nell'uno e nell'altro caso l'appaltatore dovrà provare che nel trimestre successivo al verificarsi del fatto pel quale presenta la disdetta, i redditi del suo esercizio diminuirono almeno di un quinto, in confronto del reddito che servì di base all'incanto nel quale egli rimase deliberatario.

La disdetta dovrà darsi entro tre mesi dalla scadenza del trimestre di cui sopra.

Per gravi motivi di famiglia sopravvenuti nel corso del contratto il Ministero, sentito il Consiglio di Stato, potrà concederne la rescissione.

La decadenza sarà pronunciata, oltrechè nei casi indicati dalla legge sulle privative e dal presente regolamento:

a) per qualunque infrazione ai capitoli d'oneri, da cui sono regolati gli appalti;

b) per inosservanza degli obblighi indicati a tergo della licenza d'esercizio, quando per tale inosservanza sia comminata la pena della destituzione;

c) quando l'appaltatore si trovasse in una delle condizioni indicate alle lettere *b* e *d* dell'art. 118;

d) quando l'appaltatore si trovasse in istato di fallimento, o di bancarotta semplice o fraudolenta.

Nei casi di decadenza, eccetto che quello di fallimento, l'appaltatore incorrerà senz'altro nella perdita della cauzione prestata a guarentigia dell'appalto.

Art. 120

Conferimento di rivendite di seconda categoria.

Le rivendite di concessione sono conferite gratuitamente per concorso, preferibilmente alle persone classificate nel seguente ordine di graduatorie, che provino d'averne bisogno:

a) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite od infermità contratte per causa diretta e necessaria del servizio, perciò ammessi al godimento della pensione; alle loro vedove ed ai loro orfani e figlie maggiorenni nubili, se il marito od il padre morì per cause dirette e necessarie del servizio;

b) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda lire 1000 all'anno; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili dei suddetti individui morti in attività di servizio o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il marito od il padre cessasse dal servizio. Le vedove, gli orfani, le figlie maggiorenni nubili dei sottufficiali e delle guardie di finanza, nonchè dei militari di bassa forza morti in attività di servizio, sono classificati in questa categoria solo quando il servizio prestato dal marito o padre avrebbe a questo dato diritto al collocamento a riposo;

c) a coloro che si siano resi benemeriti per servizi prestati alla patria; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di essi;

d) ai sottufficiali ed alle guardie di finanza ed agli altri militari di bassa forza, non contemplati alle lettere *a* e *b*, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di tali individui defunti;

e) Alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili dei rivenditori defunti.

Nel conferimento delle rivendite agli individui classificati alle lettere *a*, *b* e *d*, è accordata la preferenza ai sott'ufficiali, alle guardie di finanza, alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di essi.

Le rivendite che danno un reddito annuo lordo inferiore alle lire 400 sullo smercio dei tabacchi sono conferite dalla Intendenza di finanza, udito il parere della Giunta municipale del luogo ove la rivendita è situata, alle persone residenti nella provincia cui appartiene il comune, ferma la classificazione sopra stabilita: le altre con decreto dell'Intendente di finanza su deliberazione di apposita Commissione provinciale costituita dallo Intendente di finanza che la presiede, da un consigliere di Prefettura designato dal Prefetto ad ogni biennio, e da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale, parimenti ad ogni biennio.

Le rivendite non possono essere intestate a più individui.

Art. 121.

Deserzione dei concorsi per conferimento di rivendite.

Nel caso che per mancanza di aspiranti riesca deserto il concorso indetto pel conferimento di rivendite di seconda categoria, sarà indetto un secondo concorso e quando questo pure abbia esito infruttuoso la Intendenza di finanza riferirà sulla opportunità della soppressione dell'esercizio.

Art 122.

Eccezioni sulle proposte delle Giunte comunali.

Qualora la Intendenza non creda, per gravi motivi, di accogliere le proposte della Giunta comunale per la nomina di un rivenditore nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 120, oppure ritenga che alcuno fra gli aspiranti alla rivendita abbia titoli di preferenza in confronto del proposto dalla Giunta comunale, procede direttamente alla nomina, colle norme stabilite dall'articolo stesso.

Art. 123.

Procedura dei concorsi — Reclami.

Il concorso è aperto mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi amministrativi e giudiziali della provincia o pubblicato in un giorno festivo nel comune ove si è resa vacante la rivendita.

Gli aspiranti, entro un mese da tale pubblicazione, devono presentare all'Intendenza le loro istanze corredate dai documenti comprovanti i titoli che li assistono.

Non più tardi di un mese, dopo spirato il termine anzidetto, la Intendenza convoca la Commissione e provoca il parere della Giunta comunale.

La deliberazione adottata sarà notificata a tutti gli aspiranti al concorso.

Contro il conferimento delle Rivendite di concessione è ammesso il ricorso al Ministero, il quale pronuncia il provvedimento definitivo. I reclami dovranno essere presentati all'Intendenza di finanza, che ne rilascia ricevuta, entro quindici giorni dell'avvenuta notificazione della deliberazione.

Trascorso detto termine, senza che siano stati presentati reclami, la deliberazione adottata diventerà esecutoria, e l'Intendenza provvederà al rilascio della relativa licenza.

Dal termine utile per la presentazione dei reclami al provvedimento del Ministero, non debbono decorrere più di tre mesi.

Art. 124.

Esclusione dalla concessione.

Non può esser conferita, nè conservata una rivendita a chi si trovi in una delle condizioni indicate al precedente art. 118, e per le quali dovrebbe essere escluso dall'appalto.

Art. 125.

Provvedimenti in casi di vacanza.

Se in un comune rimanesse vacante l'unica rivendita, l'Intendenza di finanza, ove occorra, d'accordo col Sindaco, provvederà alla gerenza provvisoria perchè sia momentaneamente sopperito ai bisogni della popolazione.

Allo stesso modo disporrà per l'esercizio temporaneo delle rivendite di seconda categoria che, resesi vacanti, dovessero essere conservate.

Per quelle di prima categoria procurerà che il gerente provvisorio corrisponda un congruo canone.

Entro due mesi dalla vacanza si provvedrà all'appalto.

Art. 126.

Obbligo della gestione personale.

I Rivenditori sono obbligati ad attendere personalmente all'esercizio delle rivendite, a non cederlo mai ad altra persona sotto qualsiasi patto o pretesto.

Potranno però essere autorizzati dall'Intendenza delle finanze a farsi rappresentare da un idoneo commesso nei soli casi di comprovata malattia e di avanzata età, e di impotenza per coloro che si trovano contemplati dalla lettera *a*, dell'art. 120, od anche di temporanea assenza dal comune, per gravi motivi debitamente comprovati.

Hanno diritto alla rappresentanza le donne, gli orfani e coloro che fossero chiamati a prestare servizio militare, limitatamente al tempo in cui si trovassero sotto le armi.

Le cause di esclusione per la nomina a titolare d'una rivendita si estendono ai commessi, i quali dovranno pure godere la fiducia dell'Amministrazione.

Art. 127.

Quantità delle provviste.

La provvista di cui i Rivenditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla vendita di otto giorni.

L'Intendente di finanza potrà imporre provviste maggiori nei comuni che hanno difficili comunicazioni, o spesso interrotte col magazzino di vendita o collo spaccio all'ingrosso.

Il Rivenditore, che dopo essere stato almeno due volte ammonito, rimanesse ancora sprovvisto di generi occorrenti alla popolazione, potrà essere destituito.

Art. 128.

Provviste settimanali.

Salvo casi eccezionali o condizioni speciali di località, delle quali saranno giudici le Intendenze di finanza, i Rivenditori non potranno levare i generi dai magazzini o spacci più d' una volta per settimana.

Art. 129.

Verificazione dei pesi.

I pesi per la vendita del sali e tabacchi dovranno essere conservati in buone condizioni, e di frequente campionati, anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e straordinarie dei verificatori dei pesi e misure, e delle guardie di finanza.

Art. 130.

Locali di vendita.

Lo smercio dei sali e dei tabacchi dev'essere dai Rivenditori eseguito esclusivamente nei locali pei quali furono autorizzati.

Fuori del locale destinato alle rivendite sarà esposto lo stemma reale colla leggenda: *Sali e tabacchi.*

Nei comuni ove fossero parecchie rivendite, saranno queste distinte con un numero d'ordine.

Art. 131.

Obblighi per la vendita dei tabacchi.

È fatto obbligo di vendere i tabacchi nello stato in cui sono consegnati dall'Amministrazione, e nei modi da essa stabiliti. È vietato d'inumidire, profumare, o conciare in qualunque modo il tabacco.

Il Rivenditore che trasgredisce a questo divieto, oltre all'applicazione delle pene comminate dalle leggi sulle privative, quando nel fatto concorrano circostanze tali da demeritare la fiducia dell'Amministrazione, potrà essere destituito.

È pure vietato di levare il tabacco e riporlo in vasi, e di scegliere i sigari per venderli separatamente.

Per l'infrazione di queste disposizioni, il rivenditore sarà per la prima volta ammonito, ed in caso di recidiva destituito.

Art. 132.

Generi avariati e cambio di sigari.

È vietato ai Rivenditori di mettere in commercio sali e tabacchi che non si trovino in perfetto stato di conservazione.

I generi avariati saranno, previa compilazione di processo verbale suggellati e posti in disparte in attesa degli ordini del Ministero in conformità dell'art. 97.

Da questa ultima disposizione sono eccettuati i sigari nazionali guasti nella misura del due per cento sulle levate. Pei detti sigari è concesso ai rivenditori di eseguirne il cambio alla fine di ogni trimestre presso l'ufficio di vendita cui sono affiliati.

Art. 133.

Cessione vietata di generi ad altri rivenditori.

È vietato ai rivenditori di cedere ad altri rivenditori i generi di privativa da essi acquistati per proprio conto.

Per l'infrazione di questa disposizione il rivenditore verrà per la prima volta ammonito, in caso di recidiva destituito.

La destituzione sarà pronunciata immediatamente se la cessione riguardasse il sale ed avesse per iscopo di percepire una maggiore indennità di trasporto.

Art. 134.

Visite alle rivendite – Trasgressioni – Contravvenzioni.

I rivenditori sono soggetti alla vigilanza della guardia di finanza, i cui agenti, siano ufficiali o graduati od anche semplici guardie, hanno diritto di praticare visite alle rivendite, osservate le norme stabilite dai loro speciali regolamenti di servizio, di procedere alla verifica dei generi, previo esame delle bollette, redigendo apposito processo verbale, di cui lasceranno un esemplare al rivenditore, quando egli siasi prestato e sottoscrivere i due originali.

Se dalla visita risultassero irregolarità od altre mancanze non passibili di multa, ma di semplici misure disciplinari di ordine amministrativo, il verbale di visita basterà a legittimare l'applicazione delle suddette misure, le quali rientrano nella competenza dell'Intendenza di finanza.

Per le contravvenzioni contemplate dalla legge sulle privative o da altre leggi, e punite colla multa o con pene corporali, oltre il suddetto verbale di visita, da estendersi sul luogo, sarà compilato presso l'ufficio competente, il regolare processo di contravvenzione, a termini dell'art. 43 della legge sulle privative e dell'art. 27 della legge 2 aprile 1886.

Art. 135.

Destituzione dei rivenditori.

La destituzione di un titolare di rivendita per concessione sarà inflitta, oltrechè nei casi indicati dalla legge sulle privative e del presente regolamento:

a) per inosservanza degli obblighi indicati a tergo della licenza d'esercizio, quando per tale inosservanza fosse comminata la pena della destinazione;

b) per il verificarsi di una delle condizioni indicate colle lettere *b*, ed *e* dell'art. 118.

Art. 136.

Generi invenduti nella rivendita vacante.

I generi rimasti invenduti nella rivendita vacante saranno ritirati dal nuovo rivenditore, o dalla persona incaricata dell'esercizio provvisorio, dietro rifusione agli aventi diritto, del prezzo di compra secondo la tariffa in vigore.

Saranno esclusi da questa consegna i generi avariati, pei quali dovrà essere provveduto a termini dell'art. 132.

CAPITOLO VI.
Disposizioni diverse e transitorie

Art. 137.
Rivendite speciali.

Nelle principali città del Regno potranno essere istituite, per decreto ministeriale, rivendite speciali per lo smercio dei tabacchi esteri, nonchè di tutte indistintamente le qualità dei tabacchi nazionali; fermo quanto è stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 43.

Le rivendite speciali saranno conferite per appalto con le norme fissate dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed alle condizioni portate dai relativi capitolati d'oneri.

Gli incanti hanno luogo presso l'Intendenza di finanza nella cui provincia è situata la rivendita da appaltarsi. I contratti durano nove anni.

Lo smercio dei tabacchi dovrà sempre essere eseguito: pei sigari d'avana in cassette ed in pacchi da tre o quattro pezzi, a seconda della forma dei sigari; per le spagnolette estere in cassettine e pacchi, e pei tabacchi nazionali in cassette, scatole, e pacchi quali vengono somministrati dai magazzini di deposito.

In quelle città nelle quali venisse istituita una rivendita speciale non potrà avere applicazione quanto è stabilito dal terzo capoverso del precedente art. 43.

Art. 138.
Rivendite nelle stazioni ferroviarie.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con le Amministrazioni delle Società ferroviarie, potrà istituire nelle principali stazioni rivendite di tabacco, pel cui conferimento saranno stabilite norme o condizioni speciali.

Art. 139.
Vendita di sigari nei principali stabilimenti pubblici e nelle caserme.

L'Intendenza potrà, quando ne riconosca la convenienza od il bisogno, autorizzare lo smercio dei sigari e delle spagnolette nazionali negli stabilimenti balneari, nei principali alberghi e caffè, ristoratori od altri luoghi di pubblico ritrovo, con obbligo al concessionario di acquistare i detti generi presso le più vicine rivendite.

Nelle occasioni di fiere o di pubbliche feste, specialmente se tenute in luoghi chiusi, potrà l'Intendenza autorizzare il rivenditore più vicino, ad ivi smerciare sigari e spagnolette.

Potrà pure, sopra proposta dell'Autorità militare, autorizzare nelle caserme la vendita delle qualità e specie dei tabacchi che saranno determinate dal Ministero. La relativa licenza sarà emessa a favore di quei vivandieri che verranno proposti dalla Autorità militare.

Art. 140.
Vendita di tabacchi per l'esportazione e provvista di bordo.

Il Ministro delle finanze fa procedere alla vendita di tabacchi nazionali greggi o lavorati destinati pel commercio di esportazione o per provvista di bordo, ne determina il prezzo, secondo i casi ed i diversi luoghi di destinazione, e stabilisce le norme e le cautele da osservarsi per tutelare gl'interessi del monopolio.

Art. 141.
Vendita di tabacchi per scopi sanitari.

Il Ministero potrà, in casi eccezionali, far consegnare ai proprietari o direttori di laboratori chimici od a farmacisti per scopi esclusivamente sanitari, tabacchi greggi in quantità non superiore a cinque chilogrammi, o verso il pagamento del prezzo che di volta in volta verrà dal Ministero stesso stabilito

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
P. BOSELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.
Stato maggiore generale
Con R. decreto del 6 gennaio 1895:

S. E. Ricotti-Magnani cav. Cesare, tenente generale a disposizione, collocato a riposo a sua domanda ed inscritto nella riserva a datare per le competenze dal 16 febbraio 1895.

Driquet nob. Edoardo, id. comandante VIII corpo d'armata, collocato in posizione ausiliaria a sua domanda a datare per le competenze dal 16 febbraio 1895.

Arma di fanteria.
Con R. decreto del 13 dicembre 1894:

Rocchetti Guido, sottotenente 46 fanteria (nato nel 1873), accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 20 dicembre 1894:

Capri Roberto, sottotenente 17 fanteria, revocato dall'impiego.

Con R. decreto del 27 dicembre 1894:

I sottoindicati capitani sono promossi maggiori:

Giordana cav. Bernardo, capitano 12 bersaglieri, destinato distretto Foggia (servizio temporaneo).

Garofalo cav. Domenico, id. com. deposito colonia Eritrea, continuando nella medesima carica.

I sottoindicati sottotenenti sono promossi tenenti:

Savini Carlo, 44 fanteria.
Consiglio Adolfo, 90 id.
Bitossi Carlo, 66 id.
Pianell Arturo, 86 id.
Tonolo Cesare, 50 id.
Carnevale Alfredo, 46 id.
Rossi Gennaro, 73 id.
Furlani Giuseppe, 76 id.
Rende Raffaele, 69 id.
Saltini Guido, 75 id.
Liguoro Raffaele, 91 id.
Millo Antonio, 76 id.
Corio Cesare, 78 id.
Chiantera Vito, 83 id.
Piccardi Giuseppe, 79 id.
Mazzotto Umberto, 7 id.
Eramo Vito, 79 id.
Buffardi Federico, 84 id.
Magliocchini Nicola, 64 id.
Grazioso Pasquale, 87 id.
Alcioni Edoardo, 22 id.
Francescone Pasquale, 6 id.
Gualandi Ranieri, 4 id.
Ursida Pasquale, 61 id.
Malo Epimenio, 7 id.
Ugenti Francesco, 18 id.
Mojolarini Annibale, 29 id.
Giorgetti Giovanni, 3 id.
Giova Michele, 26 id.
Laugieri Ottavio, 4 id.
Coleti Luca, 7 id.
Giani Evaristo, 85 id.
Vischia Antonio, 8 id.
Veneri Camillo, 73 id.
Giribaldi Giulio, 29 id.
Pifferi Ercole, 12 id.
Iocca Azzelio, 46 id.
Graziano Paolo, 89 id.
Buongiorno Francesco, 38 id.
Viticonte Luca, 39 id.

Tiana Salvatore, 14 id.
Prever di San Giorio Giovanni, 36 id.
Piccioli Severino, 90 id.
Forlanini Cesare 10 id.
Caldara Cesare, 48 id.
Martinengo Edoardo, 2 alpini.
Sangiovanni Arturo, 13 fanteria.
Pietrocola Bernardino, 92 id.
Rotelli Francesco, 22 id.
Ilari Antonino, 16 id.
Bonaglia Andrea, 17 id.
Bellucci Giuseppe, 21 id.
Noli Oreste, 15 id.
Arcidiacono Michele, 86 id.
Roteli Cesare, 92 id.
Basile Pietro 47 id.
Filippone Edoardo, capitano in aspettativa per motivi di famiglia a Salerno, ammesso, a datare dal 24 dicembre 1894, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852 e con gli assegni dovuti ai detti ufficiali.
Cencini Alfredo, tenante in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Perugia, ammesso, a datare dal 24 dicembre 1894, a concorrere per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del suo grado ed arma, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.
Marazzani-Visconti-Terzi Filippo, id. 58 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Viglietti Bartolomeo, id. 3 id.. accettata la dimissione dal grado.
Municchi Alfredo, sottotenente 36 id. collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 30 dicembre 1894:

Tonoli Francesco, sottotenente 77 fanteria, revocato dall'impiego.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 16 dicembre 1894:

Manfredi Giovanni, tenente 28 artiglieria, trasferito nell'arma di fanteria (personale delle fortezze) a datare dal 1° gennaio 1895 ed assegnato addetto alla fortezza di Legnago, coll'incarico delle funzioni di comandante locale d'artiglieria.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 20 dicembre 1894:

I sottonominati sottotenenti in aspettativa per riduzione di corpo a Torino, sono richiamati in effettivo servizio ed assegnati allo stato maggiore dell'arma coll'obbligo di frequentare in qualità di allievi, la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.
Bucci Arturo.
Pochy Francesco.
Stasi Alfredo.
Nutini Lorenzo.

I seguenti sottufficiali d'artiglieria allievi del 2° anno di corso della scuola dei sottufficiali sono nominati sottotenenti nell'arma d'artiglieria con anzianità 19 agosto 1894 ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, al quale dovranno presentarsi nel limite di tempo prescritto dal n. 2 dell'*Atto* 467 della *Raccolta del giornale militare.*
Paulizzi Giuseppe, furiere 5 artiglieria, 4 artiglieria.
Piovano Luigi, id. 27 id., 29 id.

Con R. decreto del 27 dicembre 1894:

Amaretti cav. Carlo, maggiore 26 artiglieria (relatore), promosso tenente colonnello continuando come sopra.
Bettoli cav. Lino, id. 1 id. (id.), id. id.
Ottino cav. Carlo, id. 22 id. (id.), id. id.

Arma del genio.

Con R. decreto del 27 dicembre 1894:

Gallo Crescenzo, sottotenente 1° genio, promosso tenente, continuando nella medesima carica.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 20 dicembre 1894:

Carlucci Nicola, capitano medico in aspettativa per motivi di famiglia, Ammesso, a datare dal 1° gennaio 1895, a concorrere per occupare i due terzi dei posti che si facciano vacanti nei quadri del suo grado e corpo, come gli ufficiali contemplati dall'art. 11 della legge 25 maggio 1852.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 13 dicembre 1894:

Tregambi cav. Giacomo, maggiore di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, dal 16 gennaio 1895, inscritto nella riserva.
Vicoli cav. Filippo, tenente colonnello medico, id. id. id.
Rossi cav. Giuseppe, maggiore contabile, id. id. id.
Bertelli cav. Carlo, id. id., id. id. id.
Orsini Riccardo, capitano commissario, id. id. id., id. id.
Ghibaudi Giovanni, id. contabile, id. id. id., id. id.
Bianchi Luigi, capitano di fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 gennaio 1895, inscritto nella riserva col grado di maggiore.
Minozzi cav. Ernesto, maggiore commissario, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 gennaio 1895, inscritto nella riserva.
Pandolfo cav. Francesco, id. contabile, id. id.
Burzio Giuseppe, capitano id., collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 gennaio 1895 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 30 dicembre 1894, in applicazione della legge 4 dicembre 1879 n. 5168, il sig. Emilio Rizzetto, già al servizio dei Governi nazionali 1848-49, è stato reintegrato nel grado militare onorario di tenente.

Avviso.

Il Ministero della Guerra mette in avvertenza le Amministrazioni dei giornali e pubblicazioni periodiche in genere, che esso chiede direttamente quelle associazioni che gli occorrono e che non si tiene vincolato a respingere quei fogli che gli fossero spontaneamente inviati, e tanto meno a pagarne il prezzo d'abbonamento.

Roma, 11 gennaio 1895.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d' intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0], cioè
N. 264515 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 81575 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 5, al nome di Cammarano Michele Arcangelo di Giovanni domic. in Napoli,
N. 271220 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 88280 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 5, al nome di Cammerano Michelangelo di Giovanni, domiciliato in Casalbuono, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cammarano Michelangelo fu Giovanni, ecc. il resto come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 19 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 813966 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 900, al nome di Montessori Giovan Battista fu Carlo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Montessori Giovan Battista fu Francesco Carlo, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 dicembre 1894.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(*1ª pubblicazione*)

Avviso per smarrimento di ricevuta

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 1720 rilasciata dall'Intendenza di Palermo il 2 marzo 1894, sotto i numeri 1062 di protocollo e 36490 di posizione al sig. Natoli avv. Antonino di Giuseppe, per il deposito di due certificati del Consolidato 5 0[0 per lire 235 di rendita complessiva con godimento dal 1° gennaio 1894.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che; decorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso e non intervenendo opposizioni, i titoli suindicati saranno consegnati a chi di diritto senza obbligo della presentazione della ricevuta la quale rimarrà di nessun effetto.

Roma, 9 gennaio 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con decreto Reale del 6 corrente mese, sono stati confermati componenti della Commissione consultiva per la pesca, pel biennio 1895-96, i signori:

Prof. Giovanni Canestrini,
Prof. Achille Costa,
Prof. Enrico H. Giglioli,
Friedländer Ettore,
Prof. Arturo Issel,
Avv. Alessandro Romanelli, consigliere di Stato.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La crisi Ungherese pare decisamente avviata alla soluzione. Il conte Khuen — per la seconda volta in pochi mesi — ha fallito nel tentativo di formare un Ministero che raccolga la eredità del Gabinetto Wekerle ed è ritornato alla sede del suo Governo di Croazia.

L'incarico venne affidato al conte Banffy, presidente della Camera, che era il successore desiderato e in certo modo segnalato dal Wekerle. — Il Banffy formerà il nuovo Ministero esclusivamente con le forze del partito liberale — e quindi lo potrà formare facilmente e rapidamente, perchè al partito liberale che mandò a monte il tentativo di un Gabinetto di conciliazione coi partiti affini, quelli che si basano sul dualismo del 1867, per opporli a quelli del 1848 e 1849, voluto dal Khuen e vagheggiato dall'Imperatore per *fare da sè* — vorrà dar prova della sua forza e della sua compattezza col facilitare l'opera del conte Banffy.

Il conte Banffy seguirà certo l'indirizzo liberale del Wekerle, con cui si recò a conferire appena, avuto l'incarico — forse temperandone alquanto la vivacità e l'asprezza. Resta a vedere se non si troverà di fronte alle stesse difficoltà che crearono la crisi — per evitare le quali il Khuen insisteva nel suo programma di conciliazione. — Si dice infatti che il Banffy conserverà tutti i Ministri del cessato Gabinetto, eccettuati Wekerle e Szilagyi e il conte Andrassy.

***

A Londra ebbe luogo il Consiglio dei Ministri, a cui jeri abbiamo accennato, e al quale mancavano solo due Ministri e che avrebbe durato tre ore. — Qualche dispaccio assicura che vi si trattò soltanto dei lavori preparatorj della nuova sessione — ma non riferisce quali sieno i progetti di legge che vi si vogliono presentare — ed è noto che è appunto sulla scelta di questi progetti che esistono divergenze nel Ministero.

Si afferma però che i Ministri si sono accordati sul progetto dei crediti straordinari per l'aumento della marina e che i tre milioni di sterline di sopravanzo con cui si chiuderebbe il fortunato bilancio Inglese, sarebbero destinati a tale aumento. — È fuori di dubbio che se in questo punto si sono messi realmente d'accordo Lord Rosebery e Harcourt una delle più gravi ragioni di scissura e di crisi sarebbe stata tolta di mezzo.

Resta quella gravissima sulla riforma della Camera dei Lords. Si annuncia intanto che nella prossima settimana avrà luogo un altro Consiglio dei Ministri — nel quale è probabile che l'ardua questione venga in discussione.

***

Segnaliamo con piacere che il linguaggio e i commenti dei giornali francesi sul richiamo del nostro Ambasciatore, barone Ressmann, vanno prendendo un carattere di ragionevolezza e di temperanza — come lo dimostra un articolo del *Journal des Débats* il quale, senza abbandonare completamente le sue supposizioni, ammette che il richiamo di Ressmann era già stabilito da vario tempo. Lo stesso non si può dire della *Justice* di Clemenceau — e di qualche altro.

***

Il Gérault-Richard cerca di fare la *réclame* alla sua nascente popolarità sfruttando anche il voto della Camera che lo mantiene in prigione.

Egli diffatti, appena informato di questo voto, si affrettò ad indirizzare ai suoi elettori una lettera in cui protesta contro la violazione dei principi costituzionali e conclude che resterà in prigione come protesta permanente del diritto contro i fautori dei colpi di Stato, la cui corruzione morale e i delitti politici precipiteranno l'avvenimento di una rivoluzione riparatrice.

E naturalmente la stampa socialista e radicale strepita anch'essa contro il voto della Camera.

Tutto ciò renderà più difficile al Presidente Périer di accordare al Gérault — come pare ne avesse intenzione — la grazia.

***

Gli ultimi dispacci ci recano che al Madagascar il cannone Francese ha già fatto sentire la sua formidabile voce, per sostenere le ragioni della Francia, e, naturalmente, ha fatto presto tacere la voce del cannone Malgascio che ha cercato, alla meglio, di sostenere la propria.

Del resto, gli Hovas, dal canto loro, prima che le ostilità cominciassero, per dimostrare di essere un popolo civilizzato e d'aver prese le abitudini europee, hanno pubblicato un Libro Rosso per esporre alle Potenze le loro ragioni contro i Francesi. E' la voce della nazione che rifiuta di sottomettersi ad una dominazione straniera.

Il Libro Rosso contiene la corrispondenza scambiata coll'Ambasciatore Francese Le Myre de Villers e con altri personaggi francesi, nonchè alcuni pareri del Gabinetto di Londra. Un atto interessante è la nota del 22 ottobre ultimo, in cui il primo ministro della Regina del Madagascar spiega le ragioni per cui respinge le proposte fatte dal signor Le Myre.

Questa nota è preceduta da una ricapitolazione delle accuse formulate contro i Francesi dal Governo Hova: enumera gli atti di violenza commessi, da cinque anni, dai soldati della scorta del residente generale, gli abusi di potere di ufficiali della marina Francese, le querele contro debitori Francesi che non pagano i loro debiti ai creditori malgasci, le accuse verso i fratelli Suberbie, debitori, al Governo Hova, di somme considerevoli.

Alcuni giornali di Parigi, tra cui la *République* del signor Meline, commentando questo Libro Rosso del Gabinetto di Tananariva, ammisero che le accuse contenute sieno vere e che i Francesi abbiano abusato verso le popolazioni ed il Governo Hova.

Si può dedurre dal Libro Rosso che il Governo della regina di Madagascar è convinto di difendere una buona causa ed i diritti della grande isola africana a governarsi da sè, e di progredire nella civiltà senza bisogno di un dominio forestiero, pur accettando l'influenza morale, commerciale, pacifica di tutti gli stranieri che volessero colà stabilirsi.

Se però gli Hovas si lusingano che il Libro rosso, possa procurar loro l'appoggio delle Potenze Europee, si ingannano a partito. — L'Europa ha troppi fastidj propri per cercarne dei nuovi.

***

Ai lettori non sfuggirà certo la importanza della dichiarazione fatta in nome del proprio Governo dall'Ammiraglio inglese Freemantle all'Ammiraglio Giapponese — che paralizzò l'azione della flotta Giapponese (*Vedi dispacci*). Se ne deduce che l'Inghilterra crede giunto il momento d'esercitare una azione diretta pacificatrice nella guerra Chino-Giapponese.

***

La Bulgaria è il paese delle sorprese. — Mentre pochi giorni or sono il Zankoff, appena ritornato in patria, in seguito all'amnistia, pronunciava un discorso ostile al Principe e alla dinastia, ecco che oggi chiede udienza al Principe a cui fa protesta di fedeltà e di devozione.

Pochi giorni or sono fu annunciato essere stato spiccato mandato di arresto contro Stambuloff accusandolo di complicità nell'assassinio del Ministro e suo collega Beltceff — e che alcuni rappresentanti delle grandi Potenze abbiano protestato contro questo arresto.

Ora il *Pester Lloyd* fa credere che si trattasse di un complotto ordito dai nemici di Stambuloff e che lo stesso governo Bulgaro, avvertito dai rappresentanti esteri della impressione che avrebbe prodotta in Europa un simile atto di violenza si sarebbe affrettato a far dichiarare dall'*Agence balcanique* che la idea di arrestare Stambuloff era destituita di ogni fondamento.

Secondo il solito giornale, l'ordine di arresto però era bello e pronto, e le cose sarebbero andate così:

Il giudice d'istruzione del Consiglio di guerra, maggiore Sophronieff, nemico acerrimo di Stambuloff, voleva vendicarsi di lui. Il giorno 2 gennaio Sophronieff firmò l'ordine d'arresto e lo diresse al comandante di città, colonnello Marinoff. Questi rimase sbalordito, ed essendo un uomo più saggio e più riflessivo del giudice d'istruzione, comprese tutta l'importanza di quell'ordine e non vi diede seguito.

Si recò in quella vece dal Ministro della Guerra e gli dichiarò che non avrebbe fatto arrestare Stambuloff che con un ordine firmato dal Ministro della Guerra. Anche il Ministro della Guerra rimase impressionato dell'imprudente contegno del giudice d'istruzione Sophronieff e ritirò l'ordine d'arresto, dichiarando al comandante di città che l'ordine era illegale e non poteva venir emanato da un'autorità militare. E così fu, per il momento, chiuso l'incidente.

Un telegramma da Sofia 7, aggiunge che quella popolazione, eccezione fatta per gli avversari di Stambuloff, considera l'accusa contro quest'ultimo, quale un atto di cieca partigianeria.

NOTIZIE VARIE

ROMA.

Partenze. — Ieri partirono da Roma le LL. EE. i ministri Barazzuoli, Morin, Mocenni e Ferraris ed i Sotto segretari di Stato onorevoli Daneo, Sciacca della Scala e Rava.

Le LL. EE. sonosi recati a Napoli per assistere al matrimonio religioso della figlia di S. E. il Presidente del Consiglio con il Principe di Linguaglossa, che, come dicemmo, è stato stamane celebrato a Napoli.

In proposito la *Stefani* comunica:

Napoli, 12.

Stamane, alle ore 10, nella Chiesa parrocchiale dell'Ascensione a Chiaja fu celebrato il matrimonio religioso fra la signorina Giuseppina Crispi ed il principe di Linguaglossa.

Il matrimonio fu benedetto dal canonico, monsignor San Felice-Bagnoli.

L'on. Damiani fu il compare per l'anello nuziale.

Furono testimoni: per la sposa, l'on. ministro Saracco ed il principe di Molitern0; e per lo sposo, il principe di Piedimonte e l'on. senatore barone di San Giuseppe

Assistevano alla cerimonia l'on Crispi colla sua Signora, i parenti degli Sposi, gli on. ministri Baccelli, Barazzuoli, Boselli, Ferraris, Mocenni, Morin e Sonnino, tutti i Sottosegretari di Stato, il prefetto, varii senatori e deputati ed altri amici delle famiglie degli Sposi.

Fra gli invitati che hanno assistito al matrimonio, vi erano oltre cento signore.

Arti e mestieri rumorosi. — Il municipio di Roma ha pubblicato un manifesto, con il quale si stabilisce che a datare dal 1° febbraio p. v. andranno in vigore le disposizioni, approvate dal Consiglio comunale di Roma nella seduta del 16 novembre 1894 relative all'orario d'esercizio per le arti, professioni o mestieri rumorosi od incomodi a senso dell'art. 36 della legge sulla Pubblica Sicurezza.

Le dette disposizioni sostituiscono come è noto l'articolo 217 del vigente regolamento di Polizia Urbana, articolo che resta abrogato.

In forza delle medesime negli esercizi di professioni, arti o mestieri rumorosi od incomodi, i lavori che in qualunque modo possano disturbare la quiete degli abitanti vicini, sono permessi soltanto nelle ore qui appresso indicate:

' gennaio al 31 maggio e dal 1° settembre al 31 dicembre ; 7 alle ore 12 e dalle 14 fino a due ore dopo il tramonto

' giugno al 31 agosto dalle ore 12 e dalle ore 16 fino ad :opo il tramonto del sole.

gli esercizi, che, per la loro ubicazione rispetto ai luoghi a- on possono recar molestia, non sono applicabili le disposi- ddette.

ina militare. — La R. nave *Liguria* partì ieri da Spezia ierica.

ina mercantile. — I piroscafi della N. G. I. *Iniziativa*, *ingapore* e *Raffaele Rubattino* partirono ieri il primo per il secondo da Isola Grande, il terzo da Alessandria d'Egitto iarto da Bombay tutti diretti a Genova.

INTERNO.

istri in Sardegna. — Un dispaccio da Cagliari in data la sapere che a causa di frane prodotte dalla pioggia e dalla ; ferrovie secondarie sono interrotte.

naufragio in Napoli. — Il *cutter Baldassarre* pro- a da Castellammare del Golfo (Sicilia) carico di vino, l'altra ille 2, a 2 miglia dalla spiaggia di San Giovanni a Teduccio, 'ava per entrare in porto, dibattendosi disperatamente contro i delle onde.

iccola nave però non obbediva al timone: sballottolata dalle vvicinavasi sempre più alla spiaggia con grave pericolo del equipaggio.

pitano, Arcangelo di Gaetano, vistosi a mal partito fece git- mare un canotto e montatovi con due marinai a grandi stenti ericolo della vita, si diresse alla capitaneria del porto a chie- occorsi.

apitaneria, che aveva i battelli a vapore pronti ad accorrere :i allarme, spedì subito un vaporetto col nostromo e i marinai. i fatti sforzi inauditi per salvare il *cutter*, ma non vi si riuscì. e marinai che erano restati a bordo del *Baldassarre*, vedendo nave era sospinta vertiginosamete si gittarono in mare e a lottando con giganteschi cavalloni, riuscirono a mettersi in proprio nello stesso momento che la loro nave lanciata dal indava a frangersi sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio il forte Vigliena.

irico fu tutto perduto.

aldassare era partito martedì da Castellamare del Golfo di- i Napoli, di qui poi doveva proseguire per Genova. L'armatore *tter* è Giuseppe Borruso.

rologio. — Ieri l'altro, in età non molto avanzata, è morto rmo il cav. Emanuele Serra-Caracciolo. Nel 1860 fondò in quella l giornale popolare l'*Amico del Popolo*, che ebbe lunga e pro- vita per molti anni. Era uomo colto ed intelligente ed i suoi i scritti in dialetto siculo, raddrizzarono più di una volta gli i apprezzamenti di qu l popolino.

ESTERO.

:rede alla Corona di Siam. — Si crede che il gio- principe Thom Kramon Tho, che è attualmente alunno nel Col- di Ascot, in Inghilterra, sarà scelto ad erede della Corona di in seguito alla morte testè avvenuta dal principe ereditario.

matrimonio del Sultano del Marocco. — Un te- nma da Tangeri dice che si parla con grande insistenza, in i città, d'un probabile matrimonio fra il Sultano ed una sua cu- figlia di M. l y Isnail.

tali nozze si celebreranno effettivamente, il Sultano si recherà prossima primavera a Maralisch.

sastri in Francia. — Ai giornali di Parigi, arrivano no- da molte città francesi, di disastri più o meno gravi, prodotti, piogge torrenziali e dalle abbondanti nevicate di questi giorni.

Telegrafano da Tolosa che il tempo pessimo continua. Forti gelate succedono alla neve Nella vallata di Luchon (Pirenei) i tetti delle case rurali sono da per tutto in pericolo. Nel villaggio Lagouade la tormenta ha distrutto quasi tutte le case e venticinque granai. Vi sono due vittime. Il villaggio di Labach dovette essere sgomberato. Tutte le case sono pericolanti. Intere famiglie si avviano verso il piano. I bambini muoiono di freddo. La neve seppellisce ogni cosa e minaccia di fare delle vere ecatombe. Nei paesi meno colpiti da questo disastro si fanno sforzi sovrumani per sbarazzare i tetti delle case che minacciano di sprofondare.

Sulla catastrofe di Orù si hanno poi i seguenti particolari:

Una valanga ha seppellito una quantità di persone e di bestiame. Gli abitanti fuggirono spaventati, lasciando il villaggio completamente deserto. I lupi divorano i cadaveri nelle case; i pastori delle mon- tagne circonvicine sono scomparsi insieme alle greggi abbandonate. Da Sorgeat, da Ascou e da altri luoghi, gli abitanti emigrano ad Ax, trasportando gli oggetti di prima necessità. L'ospedale di Ax rigur- gita. L'aspetto della città è desolante, seppellita da tre metri di neve: molte case sono crollate, altre minacciano; le vie sono trasformate in tunnels e vi si getta acqua bollente: i lupi errano per le strade; così pure si mostrano a stormi gli uccelli carnivori.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUDAPEST, 11. — Si assicura che l'Imperatore abbia incaricato Koloman Szell di formare il nuovo Gabinetto. Koloman Szell avrebbe chiesto tempo fino a stasera per dare una risposta.

BUENOS-AYRES, 11. — I marinai che si sono messi in isciopero, commettono numerose violenze.

BUDAPEST, 11. — Il *Budapester Correspondenz* dice che l'Impe- ratore riceverà, oggi, il Presidente della Camera, barone de Banffy, e che questi probabilmente sarà incaricato di formare il nuovo Ga- binetto.

TAMATAVA, 11. — Gli incrociatori francesi e le batterie francesi di terra bombardarono, nel mattino del 28 scorso dicembre, i forti che circondano la città, producendo grave perdite agli Hovas.

Questi risposero al fuoco dei Francesi senza fare loro alcun danno e furono presto ridotti al silenzio.

L'incrociatore *Primanguet* è partito, il 29 dicembre, per recarsi ad occupare Majunga.

PARIGI, 11. — Si ha da Costantinopoli:

« Corrono con insistenza voci di crisi ministeriale.

« Kyamil pascià e Mahmoud pascià sono candidati al posto di Gran Visir.

« Carathodori assumerebbe il portafoglio degli affari esteri.

« Ismail Kesnal bey è stato nominato Governatore di Tripoli ».

BUDAPEST, 11. — L'Imperatore diede al Presidente della Camera dei deputati, barone de Banffy, l'incarico di costituire il nuovo Ga- binetto.

TRIESTE 11. — L'odierno giornale sloveno *Edinost* pubblica una dichiarazione dei quattro deputati sloveni alla Dieta triestina, diretta al Podestà.

In questa dichiarazione essi dicono di assentarsi dalle sedute della Dieta, perchè la loro presenza vi è superflua, trovandosi di fronte ad una maggioranza compatta italiana, la quale respinge gli interessi della popolazione slovena di Trieste e perchè non vogliono esporsi agli insulti delle tribune, essendo senza difesa.

LONDRA, 11. — L'Arcivescovo di Westminster, cardinale Vaughan, giungerà a Roma verso il 24 corrente, dopo aver passato alcuni giorni a Cannes ed a San Remo per completarvi la sua cura.

Il cardinale Vaughan si trova attualmente a Cannes.

AMBURGO, 11. — L'*Hamburgische Corrrespondent* annunzia che l'aiutante di campo dell'imperatore, conte di Moltke, è partito oggi alla volta di Friedrichsruhe per recare, d'ordine dell'Imperatore, al principe di Bismarck, un artistico mazzo di fiori.

PARENZO, 11. — Iersera si adunò una moltitudine di popolo davanti il Palazzo della Dieta, dove si trovavano i deputati italiani, acclamandoli con grida di: *Viva i deputati italiani! Viva l'Istria!* accompagnandoli all'Albergo.

La folla percorse poscia la città, cantando la nota canzone popolare: « *Nella patria di Rossetti — non si parla che italian* ».

Alle ore 9 1|2 la dimostrazione si sciolse senza alcun incidente.

BERLINO, 11. — *Reichstag.* — Si riprende la discussione del progetto di legge contro le tendenze sovversive dei socialisti.

Wollsclieger, polacco, dice che i Polacchi sono disposti a discutere il progetto di legge in seno alla Commissione.

Il Ministro dell'interno, Koeller, dice che aumenta sempre più la apologia dei delitti; e che sovente il ministero pubblico non è in grado di procedere.

Invita tutti i partiti a dimenticare le discordie ed a riunirsi per proteggere la Religione. (Vivi applausi).

Il Ministro constata che in 12 dipartimenti vi sono anarchici; e soggiunge:

« Non abbiamo paura, ma non dobbiamo rimanere colle braccia conserte ».

Conclude, infine, invitando tutti i partiti a difendere i beni più sacri. (Vivi applausi a Destra).

BERLINO, 12. — Ha avuto luogo, iersera, un pranzo di congedo dato dagli ufficiali del reggimento Alessandro in onore dell'ambasciatore russo, conte di Schuvaloff.

Vi assisteva l'Imperatore Guglielmo, che fece un brindisi allo Czar Nicolò II.

Gli rispose il conte di Schuvaloff, portando un brindisi all'Imperatore Guglielmo.

Vennero indi suonati gli Inni russo e prussiano.

Poscia l'Imperatore Guglielmo, in nome degli ufficiali, fece un brindisi al conte di Schuvaloff, la cui partenza da Berlino disse dolorosa per tutti. Lodò l'ambasciatore, come vincitore di Filippopoli e di Arab-Konak.

Il conte di Schuvaloff, profondamente commosso, fece nuovamente un brindisi all'Imperatore Guglielmo a nome dello Czar.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il di 11 gennaio 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 753 7
Umidità relativa a mezzodì 69
Vento a mezzodì . . . . . . Nord debolissimo.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado . . { Massimo 8°6. / Minimo 0°7.
Pioggia in 24 ore: mm. 0.9.

Li 11 gennaio 1895.

In Europa pressione elevata sulla Russia settentrionale e centrale, alquanto bassa al NW, sull'Austria settentrionale e nell'alto Tirreno, Mosca 776; Cracovia 752; Porto Torres 761; Nordovest Irlanda 751.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito al N e Centro, leggermente disceso al S; pioggie e qualche grandinata al S, diverse nevicate sul medio Appennino, neve a Potenza; qualche pioggiarella al N; temperatura diminuita.

Stamani: cielo sereno sul medio basso versante adriatico, generalmente coperto altrove, alte correnti del 3° quadrante; venti deboli specialmente settentrionali; barometro a 758 mm. a Malta, a 756 a Tunisi, Palermo, Lecce, a 755 all'estremo N, a 751 a Porto Torres.

Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali al N; meridionali all'estremo S, cielo nuvoloso con qualche pioggia o nevicata.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 gennaio 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1|4 coperto	mosso	10 0	0 4
Génova	coperto	calmo	6 0	3 3
Massa Carrara	coperto	mosso	9 5	2 2
Cuneo	coperto	—	2 [illegible]	— 4 4
Torino	1|2 coperto	—	1 5	— 3 5
Alessandria	coperto	—	1 9	— 8 8
Novara	coperto	—	5 5	— 2 8
Domodossola	sereno	—	2 6	— 6 4
Pavia	nebbioso	—	3 2	— 4 5
Milano	coperto	—	2 1	— 0 7
Sondrio	3|4 coperto	—	1 1	— 3 8
Bergamo	3|4 coperto	—	3 2	— 2 0
Brescia	coperto	—	4 3	1 0
Cremona	—	—	—	—
Mantova	3|4 coperto	—	3 8	2 0
Verona	coperto	—	5 0	0 9
Belluno	coperto	—	0 3	— 5 6
Udine	1|2 coperto	—	5 4	— 1 8
Treviso	3|4 coperto	—	3 0	— 0 4
Venezia	coperto	calmo	3 7	— 0 3
Padova	coperto	—	3 8	— 1 1
Rovigo	coperto	—	3 0	— 1 5
Piacenza	nebbioso	—	3 3	— 1 8
Parma	nebbioso	—	3 4	— 0 8
Reggio Emilia	coperto	—	3 8	— 1 1
Modena	coperto	—	3 9	— 0 8
Ferrara	nebbioso	—	2 8	0 0
Bologna	3|4 coperto	—	4 3	— 1 0
Ravenna	1|2 coperto	—	0 7	— 2 4
Forlì	1|2 coperto	—	5 2	1 0
Pesaro	sereno	legg. mosso	7 4	— 3 0
Ancona	sereno	calmo	7 3	1 8
Urbino	1|4 coperto	—	4 8	— 1 3
Macerata	sereno	—	8 4	— 1 4
Ascoli Piceno	sereno	—	8 0	— 0 5
Perugia	coperto	—	3 1	— 0 9
Camerino	sereno	—	2 9	— 2 0
Pisa	3|4 coperto	—	9 6	— 2 4
Livorno	3|4 coperto	legg. mosso	9 6	0 5
Firenze	nebbioso	—	6 9	— 1 5
Arezzo	1|2 coperto	—	5 8	— 1 2
Siena	1|4 coperto	—	5 0	— 1 6
Grosseto	1|4 coperto	—	9 4	— 1 1
Roma	coperto	—	7 3	0 7
Teramo	sereno	—	8 0	0 8
Chieti	sereno	—	7 9	— 4 2
Aquila	sereno	—	2 5	— 4 5
Agnone	sereno	—	3 6	— 3 3
Foggia	sereno	—	8 2	1 9
Bari	sereno	calmo	9 7	2 9
Lecce	sereno	—	11 2	2 8
Caserta	coperto	—	6 7	1 8
Napoli	coperto	legg. mosso	8 6	3 4
Benevento	caligine	—	6 4	0 3
Avellino	nebbioso	—	6 1	— 0 4
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1|2 coperto	—	2 2	— 1 3
Cosenza	coperto	—	8 2	3 0
Tiriolo	coperto	—	8 0	— 4 0
Reggio Calabria	3|4 coperto	calmo	13 5	8 9
Trapani	coperto	mosso	12 1	9 2
Palermo	coperto	mosso	10 3	6 4
Porto Empedocle	coperto	molto agitato	14 0	7 0
Caltanissetta	coperto	—	5 0	0 4
Messina	3|4 coperto	calmo	12 7	9 2
Catania	3|4 coperto	calmo	10 6	4 0
Siracusa	1|2 coperto	calmo	12 6	7 0
Cagliari	piovoso	calmo	9 0	8 6
Sassari	piovoso	—	7 3	1 8

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 gennaio 1895.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
					Cor. Med.			
1 gennaio 95	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	91,32 1[2 35		— — 1)
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	91,25	91 25	91,38 1[2		— — 2)
»	—	—	detta in cartelle da L. 50 a 200		— —			— —
			» da L. 5 a 25		— —			— —
1 ottobre 94	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			55 50
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			99 50
1 dicem. 94	—	—	» Rothschild		— —			105 —
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— — 3)
1 ottobre 94	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			445 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			442 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —
1 ottobre 94	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			380 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			4[illegible]9 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			486 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Opere di S. Paolo 5 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » » » » 4 1[2 0[0		— —			— —
»	500	500	» » » dell'Ist. It. Cr. Fond. 4 1[2 0[0		— —			486 —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 95	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —			657 — 4)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			498 — 5)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 94	500	500	» Palermo, Mar. Trap. 1ª · 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
1 gennaio 94	1000	700	Az.i Banca d'Italia		— —	771		— —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —			19 —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			145 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			15 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			102 —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 94	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			738 —
1 gennaio 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1140 — 6)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			146 50
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			17 [illegible]0
1 gennaio 94	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			[illegible]1 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			230 —
1 aprile 94	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			173 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			290 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			30 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			175 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			28 50
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			50 —

1) ex coup L. 2. — 2) ex coup L. 2. — 3) ex coup L. 12,50. — 4) ex coup L. 12 50. — 5) ex coup L. 12,50. — 6) ex coup L. 12,50.

G DIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 92	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	78 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	217 —
			Obbligazioni diverse					
1 gennaio 95	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0[0 Emissione 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	2?0 — 1)
1 luglio 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	435 —
1 ottobre 94	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	230 —
»	250	250	» » » 4 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	10) —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	510 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia . . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 ottobre 94	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3 . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna . .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0[0 oro) .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	170 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 94	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana .	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni .	— —	105 80	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi . . .	Chèque . .	106 42 1/2	— —	106 45	106 50 45	106 45	— —	106 50
2	Londra	90 giorni .	— —	26 62 1/2	26 65	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque . .	26 77	— —	— —	26 79	26 79	— —	26 81
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chèque . .	— —	— —	— —	131 30 20	131 25	— —	131 20

Risposta dei premi . . 29 gennaio
Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 gennaio
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1894

Rendita 5 %	92 35	Az.i Soc. Tramway Omnibus.	167 —
detta 3 %	55 50	» » Molini Mag. Gen. .	55 —
Prestito Rothschild 5 % . .	105 —	» » Immobiliare . . .	22 —
Obb.i Città di Roma 4 % . .	434 —	» » Fond. Italiana . .	— —
» Cred. Fond. S. Spirito .	380 —	» » Min. Antimonio . .	— —
» » » B. Nazion. .	489 —	» » Mat. Laterizi . . .	15 —
» » » » .	487 —	» » Navig. Gen. Ital. .	280 —
Az.i Ferr.e Meridionali . . .	650 —	» » Metallurgica Ital. .	30 —
» » Mediterranee . .	494 —	» » Piccola Borsa . .	175 —
» Banca Nazionale . . .	770 —	» » Caoutchouc . . .	— —
» » Romana	400 —	» » An. Piem. di Elettr.	— —
» » Generale	28 —	» » Risanamento . . .	28 —
» Banco di Roma . . .	150 —	» » Cred. Ind. Edilizia .	— —
» Banca Tiberina	— —	» » Fondiaria Incendio.	78 —
» Soc. Industriale	15 —	» » » Vita . .	217 —
» » Cred. Mobiliare . .	102 —	» Ferr. Sarde	298 —
» » Gas	720 —	Obb.i Soc. Immob. 5 % . .	230 —
» » Acqua Marcia . .	1130 —	» » » 4 % . .	100 —
» » Condotte d'acqua	145 —	» » Ferroviarie . . .	275 —
» » Gen. Illuminazione .	235 —	» Ferr. Napoli-Ottajano .	170 —
		» » del Tirreno . .	435 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

10 gennaio 1895.

Consolidato 5 % . . . . L. 91 012 1/2
Consolidato 5 % senza la cedola del semes. in corso. » 89 012 1/2
Consolidato 3 %, nominale . . . . » 55 062 1/2
Consolidato 3 % senza cedola, nominale . . . . » 53 832 1/2

Il Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L. 5,82.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Fumino Raffaele.